

SECTION 1. GENERAL OVERVIEW INFORMATION

1	Environmental targets	
1a	Which version of your environmental targets (Article 10) does the PoM address (e.g. as reported in 2012; revised update on ReportNet; revised update available at national level)? Provide date and web link.	I target ambientali di riferimento del Programma di Misure (PoM) sono quelli definiti dal DM 249 del 17 ottobre 2014 “Determinazione del buono stato ambientale e definizione dei traguardi ambientali” pubblicato su GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014.
1b	Did you set any operational targets that relate to concrete implementation measures to support their achievement (Annex IV (2))?	<p>Yes Esempi:</p> <p>T3.3: Entro il 2020 è predisposta una regolamentazione della pesca ricreativa nelle acque marine italiane ed è effettuata una prima valutazione del suo impatto.</p> <p>T3.4: Entro il 2020 è regolamentata la Taglia Minima di Sbarco (“Minimum Landing Size”) dei selaci commerciali.</p> <p>T10.1 - tende a diminuire il numero/quantità di rifiuti marini presenti sui litorali, sul fondo e in colonna d'acqua, inclusi quelli galleggianti sulla superficie del mare.</p> <p>T 11.1 - E’ costruito, implementato e reso operativo un Registro nazionale dei suoni impulsivi che tenga conto di tutte le attività antropiche che introducono suoni impulsivi nel range 10 Hz – 10 kHz in ambiente marino.</p>
2	Inventory and assessment of existing measures	
2a	Provide an overview of the existing measures (WFD, other); specific details are provided in the chapter ‘Existing and new measures of the	Il processo di definizione del programma di misure (PoM) ha previsto in prima battuta l’individuazione delle misure già in atto (misure esistenti) o in fase di attuazione, che contribuiscono ad affrontare le principali pressioni individuate nella valutazione iniziale dell'articolo 8 e al raggiungimento degli obiettivi ambientali individuati dalla Strategia Marina (MSFD) ai sensi dell'articolo 10.

PoM'

Per "misura" si intende una qualsiasi azione a livello nazionale, regionale, europeo o internazionale, che è destinata a contribuire al raggiungimento o mantenimento dei GES e dei target ambientali.

Di seguito si riporta una breve sintesi delle misure individuate, relative ai descrittori di riferimento.

Si rappresenta che l'inventario completo delle norme internazionali, unionali e nazionali suddivise per Descrittore (quadro delle misure esistenti) è presente nel paragrafo 2.2 Existing measures (pagg. 64-141)

Misure di protezione delle specie e degli habitat – Descrittori 1, 4 e 6

Le misure di protezione delle specie e degli habitat, riferibili ai Descrittori 1, 4 e 6 sono ampie e prevedono misure legate alla designazione e al management della rete Natura 2000, misure di protezione spaziale per specie e habitat, misure di protezione delle specie ittiche e degli habitat bentonici e biogenici, misure di riduzione degli impatti e delle catture.

La normativa internazionale per la protezione e la gestione delle specie marine ha subito negli anni una evoluzione, passando dalla protezione legale di una o più specie target, alla protezione degli habitat per le specie. In seguito l'approccio ecosistemico ha portato ad una visione più ampia di tutela, prevedendo la creazione di reti di aree protette funzionali alla sopravvivenza delle specie.

Le Politiche internazionali ratificate a livello nazionale e il cui soggetto competente è il MATTM, sono:

- Convenzione di Ramsar per le zone umide di importanza internazionale, ratificata e resa esecutiva col D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976 e con il successivo D.P.R. n. 184 dell'11 febbraio 1987;
- Convenzione di Barcellona ratificata attraverso la Legge n.30 del 25 gennaio 1979;
- Convenzione per la conservazione della Biodiversità di Rio de Janeiro e successive decisioni delle Conferenze delle Parti (COP), ratificata con Legge 124/1994;
- Protocollo sulle aree specialmente protette e sulla diversità biologica del Mediterraneo (SPA & Biodiversity Protocol), firmato il 10 giugno 1995, ratificato il 07 settembre 1999, entrato in vigore il 12 dicembre 1999 e i cui allegati II e III¹ relativi alle liste delle specie in pericolo o minacciate e delle specie il cui sfruttamento è regolamentato, sono entrati in vigore il 16 aprile 2015²;
- Programma Strategico d'Azione per la Conservazione della Biodiversità nella Regione Mediterranea (SAP BIO) della Convenzione di Barcellona, adottato nel 2003 costituisce lo strumento operativo per l'implementazione del Protocollo

¹Allegato II "List of endangered or threatened species" e Allegato III "List of species whose exploitation is regulated" del "Protocollo sulle aree specialmente protette e sulla diversità biologica del Mediterraneo" adottato nel 1996 e emanato con Decisione IG.19/12 "Amendments of the list of Annexes II and III of the Protocol concerning Specially Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean" nel 16th Meeting of the Contracting Parties, Marrakesh, Morocco, 2009 sono entrati in vigore il 13 febbraio 2011.

²UNEP Agenda item 4: Draft Ecosystem Approach based Measures Gap Analysis - Draft Ecosystem Approach based Measures Gap Analysis

ASPIM e per fronteggiare sia sul piano generale che per particolari emergenze tematiche la complessa sfida di tutelare la biodiversità marino - costiera del Mediterraneo. Il SAP BIO è articolato in otto piani d'azione³ che l'Italia deve formalmente adottare: il protocollo SPA/BIO della Convenzione Barcellona è stato ratificato dall' EU (decisione 93/626/CEE del Consiglio). Accordo ACCOBAMS per la conservazione dei cetacei nel Mar Mediterraneo ratificato con Legge n. 27 del 10 febbraio 2005.

- Convenzione di Berna per la conservazione della fauna e flora selvatica europea e dei loro habitat naturali, ratificata con Legge n. 503 del 05 agosto 1981.
- Convenzione di Bonn per la conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, ratificata con legge 42 del 25 gennaio 1983.
- Convenzione di Washington che regola il commercio internazionale delle specie minacciate, ratificata con legge n. 874 del 19 dicembre 1975 e, che è stata oggetto di numerosi interventi legislativi a livello comunitario fra cui il Reg. (CE) 338/1996, del 9.12.1996 per la protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e il Reg. (CE) 2724/2000, del 30.11.2000, che modifica il citato Reg. (CE) n. 338/96.
- Convenzione internazionale che regola la caccia alla balena del 1986 in cui l'Italia ha aderito il 12.02.1998.

Le Politiche europee recepite a livello nazionale sono:

- Direttiva Uccelli 79/409/CEE modificata con Direttiva Uccelli Selvatici 2009/147/CE, recepite rispettivamente con Legge n.157 dell'11 febbraio 1992 e Legge 4 giugno 2010, n. 96;
- Direttiva Habitat 92/43/CEE, recepita con DPR 357/1997 e modificato con DPR 12.03.2003 n. 120⁴(con riferimento alla direttiva Habitat);
- COM (2010) 4 - Soluzioni per una visione e un obiettivo dell'UE in materia di biodiversità dopo il 2010;
- COM(2011) 244 – La strategia europea per la biodiversità fino al 2020;
- COM (2009) 40 del 5/02/2009, relativa a un piano d'azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali;
- Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio del 26. 4. 2004 che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98.
- Regolamento (CE) 1967/2006 relativo a misure di gestione per lo sfruttamento delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo.

³1. Piano d'azione per la gestione della foca monaca nel Mediterraneo;

2. Piano d'azione per la conservazione delle tartarughe marine nel Mediterraneo;

3. Piano d'azione per la conservazione dei cetacei nel Mar Mediterraneo;

4. Piano d'azione per la conservazione della vegetazione marina nel Mar Mediterraneo;

5. Piano d'azione per la conservazione delle specie di uccelli elencati nell'allegato II;

6. Piano d'azione per la conservazione dei pesci cartilaginei del Mediterraneo;

7. Piano d'azione riguardante l'introduzione di specie alloctone e le specie invasive;

8. Piano d'azione per la protezione del coralligeno ed altre bio – concrezioni calcaree.

⁴Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

A livello nazionale le normative attualmente in vigore sono:

- Legge n. 979 del 1982 che riporta le disposizioni in materia di difesa del mare;
- Legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 gennaio 1991;
- D.M. del 21 maggio 1980 n. 156 che regola le catture dei cetacei, delle testuggini e dello storione comune che all'art.1 vieta la pesca, la detenzione, il trasporto e il commercio di esemplari di tartarughe e testuggini e, di loro parti, se non previa autorizzazione e il D.M. del 3 maggio 1989 n. 113 che disciplina le catture di cetacei, delle testuggini e degli storioni;
- Legge n. 426 del 1998 che ha previsto l'istituzione del Santuario Internazionale dei Cetacei;
- Strategia nazionale per la Biodiversità del maggio 2010;
- D.M. 31 dicembre 1983 che attua i regolamenti (CE) n. 3626/1982 e 3418/1983 concernenti l'applicazione nella Comunità Europea della Convenzione di Washington e Legge n. 150 del 7/02/92 che disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- Piano d'azione nazionale per il gabbiano corso e le Linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici.

La panoramica esistente sul territorio nazionale delle aree di protezione spaziale prevede le Aree Marine Protette (AMP) e le Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), i siti della rete Natura 2000 con particolare riferimento agli habitat e alle specie marine e lagunari, le aree umide che rispondo alla Convenzione Ramsar con habitat marini di rilevanza, e le zone di tutela biologica (ZTB) istituite rispettivamente dal MATTM e dal MIPAAF per la conservazione della biodiversità.

Delle 32 aree marine protette, 27 sono state istituite dalle Leggi 979/82, art.31, e 394/91, art.36 comma 5, le altre riguardano il Santuario dei Cetacei, i parchi sommersi di Baia e Gaiola, il parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena e il parco nazionale dell'arcipelago toscano. Inoltre vi sono 11 di prossima istituzione in quanto è in corso il relativo iter tecnico amministrativo e 6 che sono solo state indicate dalla legge come meritevoli di tutela, ma non è ancora iniziato alcun iter amministrativo per l'istituzione.

Inoltre sono stati considerati tutti regolamenti di disciplina delle attività consentite che definiscono la zonazione e le attività consentite in deroga ai divieti, e i regolamenti di esecuzione e organizzazione che stabiliscono le misure di dettaglio e operative.

Inoltre tra le misure di protezione spaziale, si possono annoverare:

- le aree di ricostituzione degli stock ittici da art.8 del Reg. (UE) n. 1380/2013,
- le aree interdette alla pesca a strascico oltre i 1.000 m da Racc. GFCM 29/2005/1,

- le aree di ripopolamento chiuse alla pesca a strascico dalle varie leggi regionali,
- le aree interdette all'uso di reti trainate ed operatività da D.D. 20/05/2011,
- le zone di pesca temporaneamente protette da D.D. 20/05/2011,
- i golfi chiusi allo strascico dalle varie leggi regionali,
- la zona di gestione della pesca maltese (MMFZ Reg. (CE) 1967/2006),
- le varie zone di nursery (nasello acque internazionali all'interno della GSA 15, *Merlucciusmerluccius*, *Mullusbarbatus*, *Neprophsnorvegicus*, *Arista eomorpha foliacea*),
- le aree interdette alla pesca per presenza di piattaforma di idrocarburi (circa 736 kmq),
- le ordinanze locali delle Capitanerie di Porto,
- le aree interdette alla pesca per condotte sottomarine (circa 693 kmq),
- le aree destinate all'acquacoltura (circa 310 kmq),
- le aree interdette alla pesca per zone sosta (circa 263 kmq),
- le aree interdette alla pesca per presenza di ordigni bellici (254 kmq),
- le aree interdette alla pesca per presenza relitti (circa 169 kmq),
- Aree interdette alla pesca per presenza barriere sommerse (circa 145 kmq),
- Aree interdette alla pesca - zone portuali (circa 111 kmq),
- Aree interdette alla pesca per presenza unità dissuasive della pesca a strascico (circa 79 kmq),
- Aree interdette alla pesca per presenza manufatti (circa 70 kmq),
- Aree interdette alla pesca - zone di prelievo acqua per spegnimento incendi (circa 68 kmq),
- Aree interdette alla pesca - altre categorie (circa 171 kmq),
- Zona di restrizione della pesca FRA - (FISHERIES RESTRICTED AREA) Barriera corallina di *Lophelia* al largo di Capo Santa Maria di Leuca per le attività di pesca con draghe e reti a strascico per garantire la conservazione degli ecosistemi di coralli di acqua fredda (*Madrepora oculata* e *Lophelia pertusa*) da Dec GFCM 2006,
- zone di pesca nazionali protette in base all'art.7 del Reg. (CE) n.1967/2006,
- Zone di Protezione Ecologica (ZPE) del Mediterraneo nord- occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirrenoda D.P.R. n. 209/2011.

Per quanto riguarda la protezione di habitat del fondo marino, sono in atto una serie di misure che limitano e regolano le opere antropiche che determinano danneggiamento e perdita fisica (piattaforme per l'estrazione di idrocarburi, parchi eolici offshore, posa di cavi e tubature).

Le politiche attualmente in vigore sono:

- Legge 9/1991. Attuazione del piano energetico nazionale. La legge regola (Titolo II, capo I) la ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale. Il soggetto competente per la realizzazione di questa misura è il Governo.

- Legge 239/2004. La legge regola, tra le altre cose, l'utilizzo del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia (includendo sia attività estrattive che installazione di parchi eolici) in base al principio della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Il soggetto competente per la realizzazione di questa misura è il Governo.
- Direttiva 2013/30/EU. La direttiva stabilisce i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti. C'è un esplicito riferimento alla MSFD per quanto riguarda i principi di 'buono stato ambientale' da perseguire e rispettare nelle attività di estrazione degli idrocarburi. Il soggetto competente per la realizzazione di questa misura è il Governo.
- D.M. 24 gennaio 1996. Lo sversamento dei materiali provenienti dai dragaggi portuali deve essere autorizzato. L'eventuale immersione in mare di materiali provenienti dai dragaggi portuali deve avvenire solo in siti di immersione che abbiano analoghe caratteristiche del fondo (tessitura dei sedimenti superficiali). Il soggetto competente per la realizzazione di questa misura è il MATTM. La materia rimane regolata, in via generale, dal D.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. ed è stata recentemente novellata dai seguenti decreti interministeriali (che entreranno in vigore in data 21 settembre 2016): DECRETO 15 luglio 2016, n. 173 "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini" e DECRETO 15 luglio 2016, n. 172 "Regolamento recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84"
- D. Lgs 152/2006. Normativa relativa allo sversamento dei materiali provenienti dai dragaggi portuali. Il soggetto competente per la realizzazione di questa misura è il Governo.
- EIA Directive (2011/92/EU e successive modifiche) e SEA Directive (2001/42/EC e successive modifiche). Direttiva per l'esecuzione di valutazioni di impatto ambientale per progetti (pubblici e privati) con potenziali impatti sull'ambiente
- D. Lgs 152/2006. Valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS). Il soggetto competente per la realizzazione di questa misura è il Governo per attività di ricerca ed estrazione idrocarburi, porti, interventi per la difesa del mare, regioni per attività di recupero dei suoli dal mare, impianti eolici, porti turistici.
- DPR 357/1997. Valutazione di incidenza ambientale (con generico riferimento a forme di inquinamento) per progetti in SIC, ZSC e ZPS. Attuazione della Direttiva Habitat.

A riguardo il fenomeno dell'abrasione dovuta ad attività di pesca, i provvedimenti normativi prevedono:

- D.M. 29/02/2012. Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni per operatori della pesca professionale.
- D.M. 23/09/2014 (Art. 19 del Reg. CE n. 1967/2006. Piano di gestione Nazionale per draghe e rastrelli da natante.
- D.D. 20/05/2011. Piano Nazionale di gestione della flotta a strascico.
- Reg.(CE) n. 1967/2006. art.18 Piani di Gestione a livello comunitario. art.19 Piani di Gestione per talune attività di pesca nelle acque territoriali. art.13 valori minimi di distanza e profondità per l'uso degli attrezzi da pesca. art.12 dimensioni degli attrezzi da pesca. art. 20 misure adottate dagli Stati membri nelle 12 miglia nautiche. art.38 Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie + Pesca nelle acque interne. art.34 Arresto definitivo dell'attività di pesca. art.30 + art.44.4 Diversificazione e nuove forme di reddito + Pesca nelle acque interne. art.33 Arresto temporaneo dell'attività di pesca. art.80.1. Sorveglianza marittima integrata.

Misure relative alla presenza di specie non indigene introdotte dalle attività umane – Descrittore 2

La prevenzione e il controllo sulle specie aliene si inquadrano tra le azioni funzionali alla difesa della biodiversità degli ecosistemi.

In ambito marino, la normativa internazionale europea e nazionale affronta il problema a partire dai principali veicoli di introduzione di specie aliene, costituiti dal trasporto navale (in particolare a causa delle acque di zavorra (*ballast water*) e del fenomeno del *fouling*) e dall'acquacoltura, nonché, con una minor rilevanza, dall'acquarofilia.

Il quadro normativo internazionale è dettato dalla Ballast Water Management Convention del 2004 (International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments che entrerà in vigore l'8 settembre 2017.

L'Italia è tra i Paesi che non hanno ancora ratificato la convenzione. Prendendo atto delle generali difficoltà di attuazione della BWM Convention, l'azione dell'UE è stata impostata secondo un percorso più graduale⁵.

⁵la European Maritime Safety Agency (EMSA) ha sviluppato e le linee guida europee "The development of a full standard methodology for testing ballast water discharges for gross non-compliance of the IMO's Ballast Water Management Convention" (EMSA/NEG/12/2012) che riproducono fedelmente criteri e principi già contenuti nella Convenzione BWM. Si vedano i documenti reperibili a questo link: <http://www.emsa.europa.eu/implementation-tasks/environment/ballast-water/items.html?cid=151&id=543>.

L'Italia, inoltre, partecipa al progetto BALMAS al cui interno è responsabile delle azioni concernenti lo sviluppo di un sistema di allerta per le BW (*earlywarning system*; partnerresponsabile dell'azione: ISPRA), della strategia di gestione delle BW per l'Adriatico e della costruzione di un sistema informativo transfrontaliero relativo alle BW.

Il secondo vettore di specie marine aliene è considerata l'acquacoltura, normata a livello europeo dal Reg. (CE) 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007 e s.m.i. (La normativa italiana di riferimento è, dunque, quella essenzialmente diretta a recepire le norme europee, alla quale deve aggiungersi la Strategia nazionale per la biodiversità, nonché la L n. 150/1992 relativa al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (cfr. infra per normativa europea e nazionale nel dettaglio).

Il Piano strategico nazionale per l'Acquacoltura 2014-2020 contempla tra i suoi macro-obiettivi il controllo e la gestione delle introduzioni e traslocazioni di specie aliene a fini di acquacoltura. A questo proposito, il MiPAAF ha nominato un comitato di esperti, istituito il registro delle specie non indigene, nonché realizzato sul proprio sito web un sistema informativo che raccoglie i dati relativi alle domande di autorizzazione per l'introduzione di specie non indigene.

Per quanto concerne la presenza di specie non indigene invasive la norma di riferimento è il Regolamento (UE) N. 1143/2014 del Consiglio. In particolare nella parte in cui si prevede una procedura per l'adeguamento della lista completa delle specie alloctone invasive e una serie di criteri per valutarne il livello di rischio. Relativamente al controllo sulla introduzione non deliberata di specie aliene, quindi, al momento le misure specifiche circa il sistema di allerta all'interno delle aree portuali vanno individuate in quelle che sono in corso di sviluppo e sperimentazione nell'ambito del progetto BALMAS che interessa il mar Adriatico, nonché nel sottoprogramma di monitoraggio 2.9 di cui all'all. II al DM 11 febbraio 2015.

Misure per lo sfruttamento degli stock ittici – Descrittore 3

Dall'inquadramento complessivo delle misure si rileva che per gli stock ittici delle specie bersaglio della pesca commerciale sono già definite misure in ambito nazionale, ed internazionale, che prevedono interventi di regolamentazione della pesca.

I principali strumenti normativi di carattere europeo sono riconducibili alla nuovapolitica comune della pesca (Reg. UE n. 1380/2013) e al relativo strumento finanziario rappresentato dal Fondo FEAMP (Reg UE N. 508/2014). Inoltre si rimanda alla sezione 2.2 (existing measures) per il dettaglio delle altre normative comunitarie.

Sono stati approvati i seguenti Piani di gestione Nazionali, di cui è organismo competente il MiPAAF:

- 8 Piani Nazionali di Gestione della flotta a strascico che prevedono la regolamentazione dell'attività, a livello spaziale e temporale, e la riduzione della flotta (con Decreto Direttoriale del 20 maggio 2011).

- 4 Piani Nazionali per la circuizione e per il traino pelagico (con Decreto Direttoriale n. 6 /2011).
- 7 Piani Nazionali per la flotta che opera con altri sistemi (con Decreto Direttoriale n. 6/2011).
- il Piano Nazionale di Gestione per le draghe idrauliche e rastrelli da natante (Decreto Ministeriale 23 settembre 2014).
- Il Piano di Gestione per la richiesta di deroga alla distanza dalla costa per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) con la sciabica e la circuizione senza chiusura nella GSA 9 (Decreto Direttoriale 27 ottobre 2011).
- Il Piano di Gestione per la pesca dei piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18 in base alla Recommendation GFCM 37/2013/1 on a multiannual management plan for fisheries on small pelagic stocks in the GFCM-GSA 17 (Northern Adriatic Sea) and on transitional conservation measures for fisheries on small pelagic stocks in GSA 18 (Southern Adriatic Sea) (con Decreto Direttoriale n. 6 /2011).
- Il Piano di Gestione per la pesca ai piccoli pelagici con le reti a circuizione della GSA 9 e GSA 10 (con Decreto Direttoriale n. 6 /2011).
- Un ulteriore esempio di piano di gestione nazionale, con implicazioni anche in acquacoltura, è il Piano Nazionale di Gestione dell'anguilla, che nasce nel quadro normativo del Reg. CE 1100/2007 e che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2011) 4816 dell'11/7/2011. Dal Piano nazionale sono scaturiti 9 piani di gestione regionali redatti dalle regioni che hanno aderito al Piano.

Questi piani, in particolare per lo strascico e per le draghe, determinano anche la regolamentazione e l'individuazione di misure di riduzione dell'impatto delle attività di pesca sui fondali, rilevanti per il descrittore 6.

Per quanto riguarda i Piani di Gestione Locale (in particolare sviluppati dai Consorzi locali in Sicilia, ma anche Calabria e Campania) che determinano limitazioni spaziali e misure tecniche per la riduzione dell'impatto della pesca, si rimanda alla sezione 2.2 (existing measures).

Le misure di protezione spaziale per la tutela di aree sensibili per fenomeni di *spawning grounds* e aggregazioni di giovanili, trovano la loro attuazione nell'istituzione di 12 Zone di Tutela Biologica (ZTB), che prevedono una serie di restrizioni per le attività di pesca mirate alla tutela delle risorse in aree ritenute di particolare importanza biologica.

In particolare le misure di gestione valide per tutte le ZTB sono:

- divieto di pesca del novellame di tutte le specie di pesci, per tutto l'anno ed in tutte le zone di tutela biologica.
- divieto di esercizio di tutte le forme di pesca professionale, sportiva e della pesca ricreativa, inclusa la pesca subacquea se non esplicitamente consentita.
- è consentito l'uso degli attrezzi di pesca così come indicato nelle singole zone.

Esistono inoltre aree sottoposte a tutela dalle attività di pesca, in base al Reg. n. 1967/2006, che definisce all' art. 4 come habitat

protetti le praterie di *Posidonia oceanica* e altre fanerogame marine, habitat coralligeni e letti di maerl.

Altre misure di protezione a carattere regionale vigenti sono:

- la Racc. GFCM 29/2005/1 stabilisce aree interdette alla pesca a strascico oltre i 1.000 m di profondità e la Decisione GFCM 2006 che istituisce una Zona di restrizione della pesca (FRA - FISHERIES RESTRICTED AREA) presso la barriera corallina di *Lophelia* al largo di Capo Santa Maria di Leuca per le attività di pesca con draghe e reti a strascico per garantire la conservazione degli ecosistemi di coralli di acqua fredda (*Madrephora oculata* e *Lophelia pertusa*).

- Il D.P.R. n. 209/2011 ha istituito una Zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord - occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno, mentre il DD 20/05/2011 stabilisce la possibilità di tutelare dalle attività di pesca zone di nursery per specie ittiche di interesse.

Per quanto riguarda le misure individuate, relative all'incidenza della pesca IUU, si evidenzia che il sistema di controlli italiano si basa attualmente sull'applicazione nazionale dei Reg. (CE) n.1005/2008, Reg. (CE) n.1010/2009, Reg. (CE) n.1224/2009 che stabiliscono un sistema comunitario di procedure per ispezioni, certificazioni della catture, sistemi di allarme e riconoscimento degli operatori e delle imbarcazioni.

Si registrano inoltre numerosi interventi di formazione e informazione sul territorio, affinché i pescatori siano consapevoli che le misure restrittive di controllo sono adottate nel loro stesso interesse, per una gestione sostenibile della risorsa a lungo termine.

Per quanto concerne la regolamentazione delle attività di pesca sportiva e ricreativa in mare, si registra la L.963/1965, che disciplina la pesca marittima: in particolare gli art. 137-144 (Capo IV del DPR 1968, n. 1636) che regolamentano l'esecuzione della legge, definiscono gli attrezzi consentiti, le modalità di comportamento per questa attività amatoriale, le limitazioni d'uso degli attrezzi, il quantitativo massimo delle catture consentite.

L'unica limitazione relativa alla taglia minima delle catture, è quella definita con il Regolamento (CE) n. 1967/2006, che deve essere applicata anche nella pesca ricreativa.

Per quanto riguarda il monitoraggio, l'Italia, come gli Stati membri, ha attuato le misure necessarie per la registrazione dei dati relativi alle catture di tonno rosso in base al Regolamento (CE) n.199/2008 e s.m.i.

Alcune Regioni, che hanno competenza specifica sulla pesca ricreativa nelle acque interne, hanno iniziato a legiferare in materia di pesca marittima per le aree di loro competenza, con un elevato livello di diversificazione: in alcuni casi l'intervento regionale assume una valenza di ampia portata e si configura come legge quadro, rimandando a successivi regolamenti di attuazione: si ricordano, ad esempio, le nuove disposizioni per esercitare la pesca sportiva in mare della Regione Marche e i Decreti assessoriali

per la pesca dell'anguilla e lo svolgimento di manifestazioni e gare di pesca sportiva in Sardegna.

Il 31 gennaio 2011 è stato pubblicato il D.M. 6 dicembre 2010 del MIPAAF, finalizzato a promuovere la rilevazione della consistenza della pesca ricreativa in mare, attraverso il coinvolgimento diretto delle Capitanerie di Porto.

Si registra presso il MIPAAF la costituzione di un Gruppo di lavoro pesca sportiva e ricreativa, formato dai rappresentanti delle Associazioni della pesca ricreativa e della FIPO (d.m. 24 giugno 2010) e la costituzione di un Gruppo di coordinamento e monitoraggio degli schemi normativi, cui partecipano anche i rappresentanti della pesca ricreativa (D.M. 12 gennaio 2011).

Misure relative al fenomeno dell'eutrofizzazione di origine umana – Descrittore 5

Le misure relative al fenomeno dell'eutrofizzazione sono state valutate in relazione ad altre normative, permettendo così una maggior comparabilità e prendendo in considerazione anche le "informazioni e le conoscenze accumulate e gli approcci elaborati nell'ambito delle convenzioni marittime regionali" (Decisione 2010/477/UE). Inoltre, l'apporto di nutrienti è direttamente collegato con gli apporti derivanti dai fiumi, rendendo necessaria la cooperazione con unità geografiche che non hanno un diretto sbocco sul mare.

Le normative a cui si fa riferimento nel caso del Descrittore 5 sono riassumibili in:

- Direttiva 2000/60/CE recepita con D. Lgs 152/2006 e ss.mm. e i relativi Piani di gestione
- Urban Waste Water Directive (Directive 91/271/EEC) recepita con decreto legislativo n. 152/1999
- Direttiva 2001/81/CE (relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici), recepita con il Decreto legislativo 171/2004
- Nitrate Directive 91/676/EEC recepita con Decreto legislativo n. 152/99
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Art. 106 relativo al trattamento delle acque urbane - Tutte le sottoregioni
- D. Lgs 150/2012 quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e recepimento direttiva 2009/128/CE - Tutte le sottoregioni (acque territoriali)
- REACH UE Regulation 1207/2006 sulla sicurezza chimica, i sistemi di trattamento delle acque reflue e la diluizione nel comparto ambientale ricevente. Tutte le sottoregioni (acque territoriali)
- D.M. 7/2006 - Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - Tutte le sottoregioni
- Reg. UE n. 508/2014 - Art.48.1.e,i,j investimenti produttivi destinati all'acquacoltura – uso efficiente delle risorse, riduzione del consumo di acqua e di sostanze chimiche, sistemi di ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua - Tutte le

sottoregioni.

Tra le misure censite, sono stati considerati anche strumenti di programmazione volontari come i Contratti di Fiume (CdF), ovvero metodologie strategiche e negoziate che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale. I soggetti aderenti al CdF definiscono un Programma d'Azione (PA) condiviso e si impegnano ad attuarlo attraverso la sottoscrizione di un accordo. Questi strumenti volontari contribuiscono al perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale, con particolare riferimento alla direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), che prevede il raggiungimento del "buono stato" di qualità dei corpi idrici, alle relative direttive figlie, unitamente alla direttiva 2007/60/CE (direttiva alluvioni), e alle direttive 42/93/CEE (direttiva Habitat) e 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia marina), in quanto utile strumento per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, l'utilizzo sostenibile dell'acqua, la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi acquatici; la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità nonché per il coordinamento e la coerenza delle azioni e degli interventi previsti per l'attuazione delle suddette direttive. Il Collegato Ambientale alla legge di stabilità 2016, Legge n.221 28 dicembre 2015 ha riconosciuto i Contratti di Fiume a livello legislativo, in base all'art. 68-bis del D.L.vo 152/2006. Sono stati censiti i seguenti CdF avviati:

- L.R. 14/03/2003 n.2 - CONTRATTO di FIUME LAMBRO SETTENTRIONALE - Mare Adriatico (Lombardia)
- L.R. 14/03/2003 n.2 - CONTRATTO DI FIUME SEVESO - Mare Adriatico (Lombardia)
- L.R. 14/03/2003 n.2 - CONTRATTO DI FIUME OLONA – BOZZENTE – LURA - Mare Adriatico (Lombardia)

Misure relative alla modifica permanente delle condizioni idrografiche – Descrittore 7

Buona parte delle misure che contribuiscono direttamente al buono stato ambientale del descrittore 7 sono misure collegate alla Direttiva Quadro sulle Acque e si focalizzano principalmente sull'apporto dei bacini fluviali e su misure di contrasto all'erosione.

Risulta inoltre particolarmente rilevante la normativa che riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di opere antropiche con potenziali impatti negativi sul buono stato ambientale del descrittore 7. Al pari della valutazione di incidenza (VINCA) introdotta dall'articolo 6, comma 3 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" su siti Natura2000.

La normativa vigente prevede che ad ogni progetto di ricerca o di produzione di idrocarburi si realizzi una VAS ed una VIA prima del conferimento. Inoltre, è necessario sottolineare che ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 le attività di scarico diretto in mare delle acque di strato, derivanti da estrazione di idrocarburi, devono essere sottoposte ad un piano di monitoraggio per verificare "l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici".

Sono state individuate 9 misure riguardanti direttamente il descrittore 7. In quasi tutti i casi l'implementazione avviene a livello

regionale.

- Predisposizione di disciplinari tecnici per la realizzazione degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e di manutenzione della costa nell'ambito dei Siti Natura 2000,
- Gestione integrata complessiva della fascia costiera,
- B.3-02-a029. Contrasto della regressione costiera generata da fenomeni erosivi,
- B.3-02-b044. Ripristinare gli ecosistemi propri della zona marino-costiera, con particolare riferimento al sistema dunoso, per migliorare la difesa dalle mareggiate e mitigare gli effetti dell'erosione marina,
- EIA Directive (85/337/CEE e successive modifiche) e SEA Directive (2001/42/CE e successive modifiche). Direttiva per l'esecuzione di valutazioni di impatto ambientale per progetti (pubblici e privati) con potenziali impatti sull'ambiente. Le principali opere antropiche con potenziali interazioni con i processi idrogeologici sono soggette a VIA-VAS,
- Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario e la definizione del procedimento di valutazione di incidenza (VINCA), cioè quel procedimento preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000,
- Direttiva 2014/89/UE "MSP" in materia di pianificazione spaziale marittima delle zone costiere che coinvolge anche le interazioni terra-mare, i piani di organizzazione delle attività antropiche sulla costa e nelle acque costiere,
- Dlgs 152/2006 e ss. mm. Valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS). Le principali opere antropiche con potenziali interazioni con i processi idrogeologici sono soggette a VIA-VAS,
- Collegato ambientale alla legge di stabilità 2016, Legge n. 221 28 dicembre 2015, che prevede un fondo per il rischio idrogeologico di 10 milioni di euro e un capitolo di spesa a disposizione dei comuni, per rimuovere o demolire opere e immobili realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato, in difformità o in assenza del permesso di costruire; insieme ad un fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Misure relative alle concentrazioni dei contaminanti – Descrittore 8

I progressi verso il conseguimento di un buono stato ambientale (GES), relativi al descrittore 8, dipendono dalla progressiva eliminazione dell'inquinamento, ossia dalla capacità di mantenere entro limiti accettabili la presenza dei contaminanti nell'ambiente marino e dei relativi effetti biologici, in modo da garantire che non abbiano impatti significativi e non causino rischi per l'ambiente marino.

Le misure collegate a questo descrittore sono relative all'analisi dei contaminanti, all'imposizione di limiti massimi per la loro emissione e al loro monitoraggio. I settori maggiormente regolamentati sono quello agricolo e quello industriale.

Relativamente all'agricoltura, si nota che molte delle normative sono collegate anche al descrittore 5; ad esempio, il decreto 7 Aprile 2006 detta criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ex art 38 del decreto legislativo 152/1999, in attuazione della direttiva 91/676/CEE, direttiva nitrati) e i Piani d'Azione

Regionali collegati. Corposa anche la normativa europea: la decisione 2001/2455/CE, istituisce un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE e per ciò che concerne i settori afferenti al comparto industriale, il regolamento europeo n. 1207/2006 "REACH", vieta sia l'utilizzo di composti del mercurio e dell'arsenico che l'utilizzo di composti organostannici per fabbricazioni di carene di imbarcazioni e gabbie, galleggianti e reti utilizzate per attività di piscicoltura e molluschicoltura e qualsiasi altro impianto interamente o parzialmente sommerso; ancora, il regolamento europeo n. 528/2012, regola l'utilizzo dei biocidi.

Attraverso i Piani Regionali di Tutela delle Acque, disposti dal decreto legislativo n. 152/1999, le Regioni svolgono attività di monitoraggio della concentrazione di sostanze inquinanti.

Accanto alle misure di prevenzione, sono presenti anche misure di intervento in caso di emergenza, in particolare si segnala il "Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dall'inquinamento accidentale da idrocarburi e da altre sostanze nocive".

Misure relative ai contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano – Descrittore 9

Le normative di riferimento in materia sono per la maggior parte regolamenti europei, per la cui osservanza è stato istituito il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (DM Salute 26/07/2006), insediatosi ufficialmente dopo l'emanazione del Reg. UE 178/2008, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Attraverso diversi regolamenti l'Unione Europea disciplina altresì l'igiene nei prodotti alimentari di origine animale e non (Reg. UE 853/2004 e Reg. UE 853/2004) e la qualità dell'acqua destinata all'acquacoltura (Reg. UE 183/2005). A livello Europeo sono inoltre espressamente disciplinati: i criteri microbiologici per alcuni microrganismi e le norme di attuazione da rispettare nell'applicazione nelle misure di igiene generali e specifiche (Reg. UE 2073/2005); i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi (Reg. UE 15/2011); i limiti massimi di contaminanti che possono essere contenuti negli alimenti, inclusi prodotti di pesca e acquacoltura destinati al consumo umano (Reg. UE di riferimento è il 1881/2006).

A livello nazionale, sono invece disciplinati i temi relativi all'acquacoltura. Il D. Lgs. 148/2008 stabilisce norme sanitarie che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali da acquacoltura mentre il D. Lgs. 336/99 disciplina l'obbligo di registrazione di tutte le aziende di acquacoltura e vieta l'utilizzo di alcune sostanze farmaceutiche.

Misure relative al fenomeno dei rifiuti marini – Descrittore 10

Le normative di riferimento relative ai rifiuti marini presenti su scala nazionale, fanno generalmente capo a diverse direttive comunitarie che hanno impatto indiretto su questo descrittore. Si suddividono in due grandi aree di intervento. Da un lato si fa riferimento al recepimento delle direttive 2008/98/CE e 2000/59/CE, che hanno a che fare con i rifiuti prodotti dalle navi, il loro smaltimento e la loro gestione da parte delle autorità portuali. La normativa italiana recepisce sia le disposizioni derivanti da norme comunitarie che dalle convenzioni internazionali, così come estensivamente indicato *infra* nella tabella delle misure esistenti..

In attuazione dell'art. 199 dlgs n. 152/2006, tutte le regioni italiane si sono dotate di piani regionali sui rifiuti. Pur non avendo sezioni dedicate ai rifiuti marini, l'esistenza di tali piani garantisce una pianificazione e gestione del settore rifiuti che può avere ricadute positive anche sulla produzione e gestione del marine litter. Tali piani regolamentano, ad esempio, la presenza di programmi di raccolta differenziata nelle spiagge che potrebbe portare a ridurre la produzione di rifiuti marini.

Si rimanda alla sezione 2.2 (existing measures) il dettaglio delle normative nazionali ed internazionali adottate in ambito nazionale.

Inerenti al descrittore 10 vi sono numerosi progetti internazionali che possono avere una valenza rilevante, tra i più importanti si annoverano: il progetto Plastic Buster (il cui capofila è l'università di Siena, <http://plasticbusters.unisi.it>) il progetto pilota europeo MARELITT, il progetto MARLISCO, il progetto IPA Adriatico "DeFishGear" (un progetto condotto per l'attuazione del *fishing for litter*, ovvero di un'attività di mitigazione dell'impatto dei rifiuti in mare, che consiste nel mettere i pescatori nella condizione di portare a terra e smaltire gratuitamente i rifiuti che pescano accidentalmente durante la loro normale attività), e il progetto LIFE SMILE.

Misure relative all'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine – Descrittore 11

Per quanto riguarda i rumori impulsivi, la legislazione relativa alle Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) e alle Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) (Direttiva VIA 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/53/UE, recepita con D.lgs 152/2006 e s.m.i.; SEA Directive 2001/42/CE - recepita dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) risultano essere in prospettiva strumenti attuativi di fondamentale importanza per il monitoraggio e l'eventuale riduzione dei suoni emessi da progetti e programmi soggetti a VIA e VAS. La normativa in vigore per quanto riguarda la regolamentazione dell'immissione di suoni sottomarini è costituita da una serie di misure più generali che considerano, tra gli altri obiettivi di protezione ambientale, la limitazione del rumore emesso da imbarcazioni e attività antropiche marine. Per nessuna di queste misure però vengono identificate soglie specifiche in termini di

		<p>intensità, range di frequenza e periodicità dei rumori emessi. Tali lacune dipendono in buona parte dall'assenza di una raccolta sistematica di informazioni che riguardano la distribuzione temporale e spaziale e l'intensità delle immissioni di rumore sottomarino di origine antropica.</p> <p>Oltre alle misure normative individuate, si segnalano numerose linee guida [ISPRA, IMO, ACCOBAMS, di attenuazione e riduzione del rumore subacqueo.</p>												
<p>2b</p>	<p>Based on your review of existing measures (Article 13(2)), provide an analysis of the contribution of existing measures towards achieving or maintaining GES (the baseline scenario, taking into ongoing account implementation of existing measures and forthcoming legislation or international agreements) and the gap that needs to be addressed (gap analysis) to deliver the environmental targets and to achieve or maintain GES? This analysis should be structure according to the KTM.</p>	<p>La panoramica delle misure esistenti è stata sottoposta ad un'analisi che ha permesso di evidenziare il contributo di esse al raggiungimento o al mantenimento del GES e dei target ambientali (baseline) e il gap che deve essere affrontato (gap analysis).</p> <p>La modalità di classificazione delle misure ha previsto, come già utilizzato nell'attuazione della Direttiva Acque (WFD), l'utilizzo convenzionale di un set predefinito di interventi chiave, definitivi Key Types of Measures (KTM).</p> <p>Di seguito la tabella di riepilogo degli esiti della gap analysis, approvati nella riunione CT del 26 Gennaio 2016.</p> <p>Il giudizio si riferisce all'esito della gap analysis condotta per i singoli target degli 11 Descrittori.</p> <table border="1" data-bbox="633 791 1944 1402"> <thead> <tr> <th data-bbox="633 791 1144 850">Descrittore</th> <th data-bbox="1144 791 1787 850">Target</th> <th data-bbox="1787 791 1944 850">Giudizio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="633 850 1144 1054" rowspan="4"> <p>D1 La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche.</p> </td> <td data-bbox="1144 850 1787 1054"> <p>T 1.1</p> <p>La prevalenza delle specie marine elencate nella Direttiva Habitat, nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantiene o consegue uno stato di conservazione soddisfacente.</p> </td> <td data-bbox="1787 850 1944 1054"> <p>Esistenza di un GAP</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1144 1054 1787 1230"> <p>T 1.2</p> <p>La prevalenza degli habitat marini elencati nella Direttiva Habitat e riferiti al protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantiene o consegue uno stato di conservazione soddisfacente.</p> </td> <td data-bbox="1787 1054 1944 1230"> <p>Esistenza di un GAP</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1144 1230 1787 1347"> <p>T 1.3</p> <p>Le AMP conseguono e mantengono la qualifica di ASPIM.</p> </td> <td data-bbox="1787 1230 1944 1347"> <p>Assenza di GAP</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1144 1347 1787 1402"> <p>T 1.4</p> </td> <td data-bbox="1787 1347 1944 1402"> <p>Assenza di</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrittore	Target	Giudizio	<p>D1 La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche.</p>	<p>T 1.1</p> <p>La prevalenza delle specie marine elencate nella Direttiva Habitat, nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantiene o consegue uno stato di conservazione soddisfacente.</p>	<p>Esistenza di un GAP</p>	<p>T 1.2</p> <p>La prevalenza degli habitat marini elencati nella Direttiva Habitat e riferiti al protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantiene o consegue uno stato di conservazione soddisfacente.</p>	<p>Esistenza di un GAP</p>	<p>T 1.3</p> <p>Le AMP conseguono e mantengono la qualifica di ASPIM.</p>	<p>Assenza di GAP</p>	<p>T 1.4</p>	<p>Assenza di</p>
Descrittore	Target	Giudizio												
<p>D1 La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche.</p>	<p>T 1.1</p> <p>La prevalenza delle specie marine elencate nella Direttiva Habitat, nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantiene o consegue uno stato di conservazione soddisfacente.</p>	<p>Esistenza di un GAP</p>												
	<p>T 1.2</p> <p>La prevalenza degli habitat marini elencati nella Direttiva Habitat e riferiti al protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantiene o consegue uno stato di conservazione soddisfacente.</p>	<p>Esistenza di un GAP</p>												
	<p>T 1.3</p> <p>Le AMP conseguono e mantengono la qualifica di ASPIM.</p>	<p>Assenza di GAP</p>												
	<p>T 1.4</p>	<p>Assenza di</p>												

	È istituita e mantenuta una rete di aree marine protette che copra almeno il 10% delle acque marine italiane, che sia gestita in maniera equa, ecologicamente rappresentativa e funzionalmente interconnessa.	GAP
D2 Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi.	T 2.1 Entro il 2020 tutti i porti ed i terminali di categoria 2 classe 1 sono dotati di un sistema di “early warning” per la tempestiva rilevazione della presenza di specie non indigene invasive e la segnalazione di allarme alle autorità competenti	Esistenza di un GAP
	T 2.2 Sono implementati i sistemi di tracciabilità di tutte le importazioni, traslocazioni e spostamenti di specie non indigene in impianti di acquacoltura come previsto dal Regolamento 708/2007 e successive modifiche.	Assenza di GAP
	T 2.3 Sono attivati sistemi di risposta da parte delle Autorità competenti in seguito a segnalazioni di specie invasive in aree portuali e in zone destinate all’acquacoltura.	Assenza di GAP
	T 2.4 Sono ridotte le lacune conoscitive in merito agli impatti di specifiche specie non indigene sull’ecosistema marino mediterraneo ed in merito alle principali vie di introduzione e vettori	Assenza di GAP
D3 Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock	T 3.1 Per gli stock ittici delle specie bersaglio della pesca commerciale che presentano attualmente mortalità da pesca superiore al relativo limite di riferimento sostenibile, stimato tenendo conto dell'estremo superiore di un “margine precauzionale” basato sui livelli di incertezza, misurata statisticamente o empirica (e.g. approccio dei percentili), è ridotta, entro il 2020, la mortalità da pesca corrente (Fcurr) o “l’exploitation rate” (E) in accordo con quanto sarà definito dai Piani di Gestione Pluriennale della PCP, i cui obiettivi sono di riportare entro il 2020 gli stock in condizioni di sostenibilità	Assenza di GAP

	<p>T 3.2</p> <p>Entro il 2020 è ridotto l'impatto ed è aumentata la conoscenza degli effetti sulle risorse ittiche e la biodiversità della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("IUU fishing"), anche attraverso l'implementazione a livello nazionale del Reg. 1005/2008 per il contrasto della IUUF.</p>	Assenza di GAP
	<p>T 3.3</p> <p>Entro il 2020 è predisposta una regolamentazione della pesca ricreativa nelle acque marine italiane ed è effettuata una prima valutazione del suo impatto.</p>	Assenza di GAP
	<p>T 3.4</p> <p>Entro il 2020 è regolamentata la Taglia Minima di Sbarco ("Minimum Landing Size") dei selaci commerciali.</p>	Assenza di GAP
<p>D4 Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l'abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva</p>	<p>T 4.1</p> <p>Entro il 2020 è migliorato lo status delle singole componenti strutturali degli ecosistemi tramite il perseguimento dei target ambientali identificati nell'ambito dei descrittori D1, D3, D5, D6, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pesci ossei - Pesci cartilaginei - Mammiferi marini - Rettili marini - Comunità bentoniche Comunità planctoniche 	Assenza di GAP
<p>D5 È ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di fondo</p>	<p>T 5.1</p> <p>Il 100% degli agglomerati con carico generato a) superiore a 2.000 abitanti equivalenti e aventi punto di scarico in acque interne, b) superiore a 10.000 abitanti equivalenti e aventi punto di scarico in acque marino-costiere, è fornito da un sistema di trattamento secondario delle acque reflue¹.</p>	Assenza di GAP
	<p>T 5.2</p> <p>Le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000</p>	Assenza di GAP

	<p>abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, sono sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall'art.105 c.3, secondo i requisiti specifici indicati nell'allegato 5 parte III del D.lgs 152/2006 ovvero dovrà essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale. Le regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento sopra riportato in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici recettori.</p>	
	<p>T 5.3</p> <p>Sono ridotti i carichi di nutrienti, derivanti da fonti diffuse, afferenti all'ambiente marino mediante apporti fluviali e fenomeni di dilavamento.</p>	<p>Assenza di GAP</p>
	<p>T 5.4</p> <p>Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotypi I e II (D.M. 260/2010): è decrescente la tendenza della concentrazione di azoto inorganico disciolto e di fosforo totale, derivante dalla diminuzione degli input antropici di nutrienti, calcolata per un periodo di 6 anni (media geometrica + errore standard). Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotypi III (D.M. 260/2010): non vi è alcun incremento nella concentrazione (media geometrica + errore standard) di azoto inorganico disciolto e di fosforo totale, calcolata per un periodo di 6 anni, derivante dagli input antropici di nutrienti.</p>	<p>Assenza di GAP</p>
	<p>T 5.5</p> <p>Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotypi I e II (D.M. 260/2010): è decrescente la tendenza della media geometrica + errore standard, calcolata su base annuale per un periodo di 6 anni, della concentrazione di clorofilla 'a', legata alla riduzione di input di nutrienti di origine antropica. Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotypi III (D.M. 260/2010): non vi è alcun aumento della media geometrica + errore standard, calcolata su base annuale per un periodo di 6 anni, della concentrazione di clorofilla 'a' derivante</p>	<p>Assenza di GAP</p>

	dagli input antropici di nutrienti.	
	T 5.6 Sono ridotti i fenomeni di sofferenza degli organismi bentonici e/o di morie di pesci riconducibili a ipossia e/o anossia delle acque di fondo.	Assenza di GAP
D6 L'integrità del fondo marino è ad un livello tale da garantire che la struttura e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito effetti negativi.	T 6.1 E' adottata una specifica regolamentazione per la limitazione degli impatti derivanti da sigillatura su substrati biogenici connessa alla realizzazione e/o posa di opere antropiche.	Esistenza di un GAP
	T 6.2 È tutelata dal fenomeno di abrasione almeno il 10% dell'area relativa ai substrati attualmente sfruttabili dalle attività di pesca che hanno interazione con il fondo marino in modo attivo.	Assenza di GAP
	T 6.3 Entro il 2018, è implementata una regolamentazione per verificare: <ul style="list-style-type: none"> - che non si esercitino attività di pesca su substrati biogenici, tenendo in considerazione anche le limitazioni già prescritte dal Reg. CE 1967/2006 e per gli aspetti rilevanti del Reg. CE 1224/2009; - che le imbarcazioni che operano con attrezzi da pesca che hanno interazione con il fondo marino in modo attivo siano dotate di strumenti per la registrazione e trasmissione di dati sulla posizione delle imbarcazioni stesse, in particolare quelle attrezzate con draghe idrauliche e strascico con LFT < 15 m. 	Assenza di GAP
	T 7.1 Sono valutati gli impatti derivanti dai cambiamenti permanenti delle condizioni idrologiche e delle caratteristiche fisiografiche relativi a specifiche categorie di infrastrutture costiere ed off-shore, esistenti, in corso di realizzazione o in progettazione a partire dal 2012.	Assenza di GAP
D7 La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini	T 8.1 Entro il 2020 sono ridotte le concentrazioni dei contaminanti per i	Assenza di GAP

	quali sono stati rilevati valori superiori agli Standard di Qualità Ambientale previsti.	
	T 8.2 Sono ridotte le lacune conoscitive sulla valutazione degli effetti biologici dovuti alla contaminazione chimica.	Assenza di GAP
	T 8.3 È decrescente la tendenza nelle occorrenze di eventi significativi di inquinamento acuto e vi è sostanziale riduzione dei loro impatti sull'ambiente marino.	Assenza di GAP
D9 I contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti	T 9.1 Tende a diminuire la concentrazione di contaminanti nei campioni dei prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali non conformi secondo i limiti stabiliti dalla legislazione vigente (Reg. 1881/2006 e successive modifiche)	Assenza di GAP
	T 9.2 Tende a diminuire la frequenza dei casi di non conformità nei campioni dei prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali secondo i limiti stabiliti dalla legislazione vigente (Reg. 1881/2006 e successive modifiche).	Assenza di GAP
D10 Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino.	T 10.1 Tende a diminuire il numero/quantità di rifiuti marini presenti sui litorali, sul fondo e in colonna d'acqua, inclusi quelli galleggianti sulla superficie del mare.	Esistenza di un GAP
	T 10.2 È decrescente la tendenza nella quantità dei rifiuti ingeriti dagli animali marini	Esistenza di un GAP
	T 10.3 Sono ridotte le lacune conoscitive sull'origine, stato, composizione, dispersione e impatti dei rifiuti in mare attraverso l'incremento di	Assenza di GAP

	programmi di indagine.	
D11 L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino	T 11.1 È costruito, implementato e reso operativo un Registro nazionale dei suoni impulsivi che tenga conto di tutte le attività antropiche che introducono suoni impulsivi nel range 10 Hz – 10 kHz in ambiente marino.	Assenza di GAP
	T 11.2 È definito un "baseline level" per i suoni continui a bassa frequenza ("ambient noise") nelle tre Sottoregioni marine.	Assenza di GAP

Si riporta di seguito una breve sintesi delle risultanze dell'analisi, per descrittori, comune alle sottoregioni marine considerate.

Descrittori 1, 4 e 6

Dall'inquadramento complessivo delle misure esistenti, si rileva che esiste un'adeguata copertura normativa in grado di salvaguardare gruppi funzionali di pesci ossei e pesci cartilaginei (riproduttori, stadi giovanili), sia attraverso misure di protezione spaziale che attraverso la limitazione delle attività di pesca in periodi specifici.

I rettili e i mammiferi marini sono salvaguardati da numerosi strumenti normativi a carattere europeo e internazionale; le comunità bentoniche e le fanerogame sono salvaguardate dalle normative relative alla conservazione del fondale, sia attraverso norme di protezione di habitat specifici che per la regolamentazione delle attività economiche impattanti sui fondali.

Sono state identificate invece diverse lacune conoscitive nella rappresentazione della diversità degli habitat nelle aree gestite esclusivamente o principalmente per il mantenimento a lungo termine della biodiversità.

A sottolineare lo stato di attuazione in Italia delle direttive Habitat, è la procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea il 22 ottobre 2015 riguardante la *Mancata designazione delle "Zone Speciali di Conservazione (ZSC)" sulla base degli elenchi provvisori dei "Siti di Importanza Comunitaria SIC" - Direttiva Habitat (2015/2163)*⁶. Inoltre la Commissione europea ha aperto una procedura di indagine EU Pilot 6730/14/ENVI "diretta ad accertare se esista in Italia una prassi di sistematica violazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat" a causa di svariate attività e progetti realizzati in assenza di adeguata procedura di valutazione di incidenza

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringementsproceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&EM=IT&DG=ENVI&DG=FISH&DG=MARE&title=&submit=Search

ambientale (V.INC.A.) in aree rientranti in siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.) componenti la Rete Natura 2000, individuati rispettivamente in base alla direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli Habitat naturali e seminaturali, la fauna, la flora e la direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell'avifauna selvatica.

Le metodologie di valutazione di coerenza e rappresentatività delle rete di AMP, condotte nell'ambito dell'attuazione di specifiche convenzioni regionali (Convenzione di Barcellona), hanno fatto emergere le seguenti criticità:

- le acque costiere sono maggiormente rappresentate nelle aree marine protette, mentre le acque al largo o con una batimetrica superiore ai 75 m non significativamente rappresentate a livello di conservazione;
- Habitat e specie non riconosciuti nell'allegato I e II della direttiva Habitat sono significativamente meno tutelati di altri.

Le ulteriori misure per la protezione delle specie e degli habitat, necessari all'implementazione dei regolamenti e direttive già previste dal quadro normativo internazionale, passano attraverso l'aumento delle conoscenze per la valutazione dello stato di conservazione delle specie e habitat della Dir. Habitat (art.11).

La messa a sistema dei programmi di monitoraggio per le specie e habitat di rilevanza e il monitoraggio della qualifica, della modalità di gestione e dell'istituzione delle aree marine protette (D.M. 11 febbraio 2015) risponderà a colmare le lacune conoscitive. Gli eventuali indirizzi di integrazione delle misure esistenti riguarderanno il rafforzamento della creazione di una rete di aree protette marine con aggiornamento del database informativo.

Per quanto riguarda lo stato degli habitat e delle specie di fondale, la gap analisi ha evidenziato che l'assenza di una normativa dedicata limita la capacità del regolatore di avere un quadro d'insieme per quanto riguarda le pressioni esercitate dalle opere antropiche sul fondo marino. Ciò può produrre una limitata capacità impositiva e una non adeguata valutazione degli impatti derivanti da sigillatura su substrati biogenici connessa alla realizzazione e/o posa di opere antropiche.

I KTM di riferimento individuati da queste misure sono:

WFD20 Fishing & other exploitation

WFD24 Climate change adaptation

MSFD36 Extraction of species

MSFD26 Physical loss

MSFD39 Restore & conserve marine ecosystems

MSFD 27 Physical damage

MSFD40 Spatial protection

MSFD41 Marine research & knowledge

Descrittore 2

Tra gli strumenti normativi che sono stati considerati per la valutazione contenuta nel presente lavoro, non è stata rilevata una regolamentazione specifica che istituisca un sistema di *early warning* per la tempestiva rilevazione della presenza di specie non indigene invasive.

Va tuttavia notato che il sotto programma di monitoraggio 2.9, attivo da Luglio 2014, pur non essendo una previsione normativa, si pone esattamente l'obiettivo di colmare questa lacuna. L'implementazione di sistemi di tracciabilità di tutte le importazioni, traslocazioni e spostamenti di specie non indigene in impianti di acquacoltura è motivata dalla storica presenza di numerose normative nazionali (ad esempio il Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003) e regionali (la Delibera della giunta della regione Veneto n. 438 del 4 marzo 2008) atte a regolamentare l'introduzione di specie non indigene. Non è presente, in questo caso un gap normativo da colmare.

La normativa già presente è rinforzata grazie alla possibilità di raccogliere i dati dai sottoprogrammi di monitoraggio 1.8 e 2.10, entrambi attuati su tutte le acque nazionali ed operativi da luglio 2014.

Il KTM di riferimento individuato da queste misure è il WFD18 Invasive alien species.

Descrittore 3

Il quadro delle misure esistenti, in considerazione di quanto approvato nell'ambito della nuova Politica Comune della Pesca 2014/2020 (Reg. 1380/2013) e dello strumento finanziario ad essa collegato, il nuovo Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca FEAMP (Reg. 508/201), nonché del relativo assetto di recepimento nazionale, è potenzialmente idoneo al conseguimento dei target e del GES riferiti al Descrittore 3. Ai sensi del Reg. 1380/2013, gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economico sociale nel lungo termine sono coerenti con la necessità di ricostituire e mantenere, entro un lasso di tempo ragionevole (2020), le popolazioni degli stock sfruttati al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

La nuova Politica Comune della Pesca conferma e fa propria tale regola in quanto essa prevede che sia raggiunto un livello di sfruttamento compatibile con l'MSY entro il 2015 o al più tardi il 2020, per tutti gli stock ittici (Art. 2).

Gli approcci di precauzione e di ecosistema costituiscono la base per i Piani di Gestione pluriennali, che sono uno strumento di gestione delle risorse alieutiche, previsti dalla PCP, e supportati dal sistema di Raccolta dati e dai piani di monitoraggio.

Il sistema cogente di controlli della pesca, che si basa sull'applicazione nazionale dei Reg. (CE) n. 1005/2008, Reg. (EC) n. 1010/2009, Reg. (EC) n. 1224/2009, stabilisce un sistema comunitario di procedure per ispezioni, certificazioni della catture, sistemi di allarme e riconoscimento degli operatori e delle imbarcazioni.

Va sottolineato inoltre che andrebbe condotta un'azione globale e uniforme la cui efficacia non può prescindere dalla necessaria cooperazione di tutti gli Stati membri. Inoltre, tutti i soggetti della filiera sono tenuti all'osservanza e all'esecuzione delle disposizioni della PCP, al fine di affermare quella cultura del rispetto, volta ad assicurare uno sfruttamento sostenibile e responsabile delle risorse alieutiche.

L'attuazione nel contesto nazionale della nuova PCP determinerà una nuova regolamentazione e governance anche della pesca ricreativa nelle acque marine, coerente con i principi che ispirano l'azione comunitaria nel comparto.

L'Italia presenta attualmente strumenti normativi cogenti, che definiscono attrezzi consentiti, limiti di cattura, divieti di pesca, taglie minime, obblighi di comunicazione alle Capitanerie di porto, definizioni di sanzioni penali e sanzioni amministrative. Le misure al momento in vigore per la pesca amatoriale, se rispettate, risultano provvedimenti sufficienti per un prelievo controllato, che stia dentro i limiti stabiliti per una pesca responsabile e sostenibile.

Per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle specie di pesci cartilaginei, essa è soggetta ad un regime giuridico internazionale complesso ma frammentato. Il percorso che conduce alla gestione razionale degli elasmobranchi richiede l'attuazione di misure di conservazione idonee già previste, senza necessariamente penalizzare in maniera arbitraria le attività di pesca e al tempo stesso non perdere di vista le criticità legate al *by-catch* e dunque alla sopravvivenza delle specie post cattura.

È in corso di definizione il Piano d'Azione Italiano per la conservazione e la gestione dei pesci cartilaginei, che indica una serie di azioni da intraprendere e le rispettive competenze, rientranti in misure di valutazione dell'impatto della pesca professionale e della pesca ricreativa. Vi sono inoltre misure di protezione e controllo: aggiornamento degli strumenti normativi riguardanti la tutela delle specie di pesci cartilaginei protetti e misure di sensibilizzazione e divulgazione.

L'implementazione del Piano d'Azione Italiano prevedrà lo svolgimento di azioni sotto la responsabilità operativa del MATTM e MIPAAF.

I KTM di riferimento individuati da queste misure sono:

WFD20 Fishing & other exploitation

MSFD36 Extraction of species

MSFD27 Physical damage

MSFD40 Spatial protection

MSFD41 Marine research & knowledge

Descrittore 5

Le misure atte a contrastare l'eutrofizzazione di origine umana attraverso il trattamento secondario delle acque reflue urbane sono presenti in tutte le regioni italiane. Secondo i dati disponibili al 31 dicembre 2009, l'88% degli impianti di depurazione è stato dotato di trattamento secondario (ISPRA, 2013). Le misure sono principalmente legate ai Piani di Gestione che fanno riferimento alla Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE). I Piani di Tutela delle Acque predisposti da ogni regione prevedono la costruzione, mantenimento, adeguamento e ammodernamento tecnico degli impianti di trattamento delle acque. Il set di misure inerenti ai Piani di Tutela delle Acque sono sufficienti per il raggiungimento del target. Tuttavia, si devono segnalare una procedura di infrazione in corso [n. 2059 del 2014 in fase di parere motivato] e due conclusi con sentenze di condanna [procedura 2034 del 2009, causa C-85/13; procedura n. 2034 del 2004 causa C-565/10] aventi tutte ad oggetto la cattiva applicazione della direttiva Urban Waste 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane e mancata implementazione degli artt. 3, 4, 10 di detta direttiva.

Vi è inoltre eterogeneità per quanto riguarda il livello di eutrofizzazione di origine umana dei singoli bacini idrografici. Questi aspetti si traducono nella difficoltà di realizzare un completo baseline scenario. L'insieme di misure esistenti riguarda principalmente i Piani di Tutela delle Acque, la Direttiva Nitrati e Direttiva Pesticidi.

Non sono emerse misure dirette per la riduzione della concentrazione di clorofilla 'a' sia a livello nazionale che regionale. Tale risultato è da ascrivere principalmente alle difficoltà di ridurre questo fenomeno attraverso misure dirette relative all'ambiente marino-costiero. La concentrazione di clorofilla 'a' rappresenta infatti un indicatore di impatto diretto dell'arricchimento di nutrienti.

Vengono considerate pertinenti le misure indicate dalla Direttiva Nitrati e Direttiva Pesticidi. Ai fini del contenimento della concentrazione di clorofilla 'a' queste misure sono state considerate sia in relazione all'impatto diretto che indiretto sull'ambiente marino costiero.

Non sono state rilevate misure per la riduzione dei fenomeni di sofferenza degli organismi bentonici e/o di morie di pesci riconducibili a ipossia e/o anossia delle acque di fondo. Tale risultato è da ascrivere principalmente alle difficoltà di ridurre questi fenomeni attraverso misure dirette relative all'ambiente marino-costiero.

I KTM di riferimento individuati da queste misure sono:

WFD01 Waste water treatment plants

WFD02 Nutrients from agriculture

WFD03 Pesticides from agriculture

WFD16 Industrial waste water treatment

WFD21 Urban & transport pollution

MSFD33 Nutrient enrichment

Descrittore 7

La valutazione degli impatti sulle condizioni idrogeologiche e le caratteristiche fisiografiche dovute a opere antropiche può essere messa in pratica da strumenti legislativi esistenti quali la VIA e la VAS.

Mentre per la Sottoregione Adriatica è stato osservato un buono stato ambientale per quanto riguarda il descrittore 7, altre Sottoregioni presentano gap informativi rilevanti che non consentono una valutazione adeguata. Va sottolineato che queste aree sono anche quelle per le quali un numero molto limitato di misure è stato individuato.

Si rilevano due procedure di infrazione a carico dell'Italia seppure su questioni marginalmente rilevanti per il descrittore D7: procedura n. 4426 del 2009 (già reso il parere motivato complementare) relativa alla valutazione d'impatto ambientale di progetti pubblici e privati, in particolare, il caso verte sul progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio. Il caso tocca tuttavia più da vicino le direttive 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e direttiva 2011/92/UE (VIA). Si segnala, infine, la procedura di infrazione più strettamente correlata al caso ILVA di Taranto n. 2177 del 2013 che coinvolge le direttive 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (c.d. direttiva IPPC), fino al 7 gennaio 2014 e la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (c.d. direttiva IED), a partire dal 7 gennaio 2014: tali direttive vanno però lette in combinato disposto con la direttiva 2014/89/UE per i fini idrogeologici collegati al D7.

I KTM di riferimento individuati da queste misure sono:

WFD06 Hydromorphology

WFD07 Flow regime

WFD17 Soil erosion

MSFD30 Hydrological processes

Descrittore 8

Nonostante la normativa collegata al raggiungimento di questo descrittore sia corposa, e copra un ampio spettro di sostanze inquinanti e altamente pericolose, si segnala la mancanza di un vero e proprio piano di enforcement, mirato al controllo del rispetto della normativa da parte dei destinatari.

L'attuazione di questo descrittore per il raggiungimento del GES prevede che siano ridotte le lacune conoscitive sugli effetti biologici della contaminazione chimica. La maggior parte di queste informazioni proviene dai Piani Regionali di Tutela delle Acque, a cui è affidato il monitoraggio delle acque marine.

Non si registrano gap normativi.

I KTM di riferimento individuati da queste misure sono:

WFD02 Nutrients from agriculture

WFD04 Historical contamination

WFD14 Research & knowledge

WFD15 Phase out priority substances

WFD16 Industrial waste water treatment

WFD21 Urban & transport pollution

MSFD31 Contamination

MSFD32 Accidental pollution

MSFD33 Nutrient enrichment

Descrittore 9

I limiti alle concentrazioni delle sostanze chimiche e organiche nei prodotti ittici così come i metodi di campionamento sono previsti dalla normativa europea. Sono disposti obblighi concernenti l'igiene nella lavorazione dei prodotti ittici (regolamenti europei: 178/2002; 852/2004 (come modificato con Reg. (UE) n. 1276/2011); 853/2004; 854/2004; 2073/2005; 882/2009; 15/2011) e per gli allevamenti di acquacoltura (regolamenti europei 183/2005 e 148/2008; decreto legislativo 336/99).

L'applicazione dei regolamenti europei è omogenea e simultanea per tutti gli Stati Membri, assicurando una buona copertura. La normativa nazionale relativa all'acquacoltura è eterogenea e copre gli ambiti relativi alla sicurezza alimentare. Per quanto riguarda la riduzione della frequenza dei casi di non conformità nei campioni dei prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali secondo i limiti stabiliti dalla legislazione vigente (regolamento 1881/2006 e s.m.i.), la normativa è prevalentemente costituita da regolamenti europei, che disciplinano i metodi di campionamento e le modalità di analisi per il controllo dei tenori di diverse sostanze in pesci e molluschi (ad esempio, i regolamenti europei 466/2001; 1882/2006; 836/2012). Sia la legislazione europea che quella nazionale sono quindi tese a ridurre la frequenza dei casi di non conformità nei campioni dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. La robusta regolamentazione europea garantisce una buona copertura degli ambiti di questo descrittore.

I KTM di riferimento individuati da queste misure sono:

MSFD36 Extraction of species

WFD20 Fishing & other exploitation

MSFD33 Nutrient enrichment

MSFD37 Other biological disturbance

MSFD31 Contamination

Descrittore 10

Per quanto concerne la diminuzione della quantità di rifiuti marini presenti sui litorali, sul fondo e in colonna d'acqua, inclusi quelli galleggianti sulla superficie del mare, si segnala il recepimento della Direttiva sui rifiuti delle navi (recepita con il decreto legislativo 182/2003) che forniscono una solida base di partenza. Sono inoltre da menzionare il Decreto legislativo n. 205/2010 che regola le autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti nel mare e il Decreto legislativo n. 121/2011 che istituisce il reato di distruzione e di deterioramento di habitat protetto. La normativa nazionale va comunque rafforzata al fine di raggiungere i target stabiliti.

Per quanto riguarda la riduzione nella quantità di rifiuti ingeriti dagli animali marini, manca un apparato normativo specifico in merito a questo aspetto,, al quale si prevede di supplire attraverso la creazione di una filiera di raccolta e smaltimento dei rifiuti

		<p>raccolti accidentalmente dai pescatori (<i>fishing for litter</i>). Solo la Direttiva sui rifiuti delle navi ed il Decreto 182/2003 hanno conseguenze indirette su questo target. In questo caso, i programmi di monitoraggio, pur non costituendo una normativa, sopperiscono alla mancanza di regolamentazione e mirano a fornire dati per un'adeguata implementazione della stessa: il sottoprogramma 3.11, sperimentato già dal 2012, si pone l'obiettivo di rispondere agli indicatori previsti in questo target monitorando i rifiuti nel biota.</p> <p><i>Il KTM di riferimento individuato da queste misure è:</i></p> <p><i>MSFD29 Litter</i></p> <p>Descrittore 11</p> <p>:Salvo progetti limitati nello spazio e nel tempo, prima dell'elaborazione dei piani di monitoraggio non esistevano procedure e programmi per una sistematica raccolta di dati riguardanti il rumore sottomarino. Con il D.M. 11 Febbraio 2015 vengono istituiti i piani di monitoraggio del rumore sottomarino (Programma 7). Il primo passo per la definizione del "baseline level" per i suoni continui a bassa frequenza consiste nella raccolta di una base informativa dettagliata dei suoni, come previsto dal sottoprogramma di monitoraggio 7.2. Alcuni provvedimenti generali per monitorare e limitare le pressioni sono già in vigore (VIA-VAS) ma occorre che siano adattati per rispondere alle esigenze del raggiungimento del buono stato ambientale per il descrittore 11.</p> <p><i>Il KTM di riferimento individuato da queste misure è:</i></p> <p><i>MSFD28 Energy inputs</i></p>
2c	Provide a reference to where the information referred to in MSFD Article 13(4) and 13(5) is made publicly available, as required under Article 13(6).	Reference or URL
3	New measures	
3a	Describe the method or approach to selecting new measures	<p>L'approccio utilizzato per l'individuazione e la definizione delle nuove misure è stato definito coerentemente al documento "<i>Programmes of measures under the Marine Strategy Framework Directive - Recommendations for implementation and reporting (Final version, 25 November 2014)</i>", predisposto dalla DG Environment.</p> <p>Le competenze coinvolte nell'implementazione del Programma di Misure sono state numerose e diversificate: il MATTM ha svolto il</p>

ruolo di autorità competente e ha coordinato lo svolgimento del processo, in raccordo con un Comitato Tecnico, composto da 37 membri provenienti da diverse amministrazioni:

- un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma,
- un rappresentante dell'Unione Province d'Italia,
- un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani,
- un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
- un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
- un rappresentante del Ministero della salute,
- un rappresentante del Ministero della difesa,
- un rappresentante del Ministero degli affari esteri,
- un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
- un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali,
- un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per gli affari regionali.

L'intero processo è stato realizzato operativamente da Unioncamere, che ha condotto gli approfondimenti e le analisi giuridiche e socio economiche per la definizione del Programma di Misure. ISPRA ha fornito supporto al MATTM per la revisione dei contenuti tecnico ambientali del Programma di Misure.

La metodologia di svolgimento del lavoro ha previsto in prima battuta l'individuazione delle misure già in atto (misure esistenti) o in fase di attuazione, che contribuiscono ad affrontare le principali pressioni individuate nella valutazione iniziale, prevista dall'articolo 8, e al raggiungimento degli obiettivi ambientali MSFD, ai sensi dell'articolo 10, per la definizione del cosiddetto scenario BAU (Business as Usual).

Per misura si è intesa una qualsiasi azione a livello nazionale, regionale, europeo o internazionale, destinata a contribuire al raggiungimento o mantenimento dei GES e dei target ambientali; le misure analizzate si suddividono in: tecniche, legislative, finanziarie (ad esempio gli incentivi economici), politiche (strumenti di governance, accordi volontari con le parti interessate, strategie di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione).

Successivamente è stata condotta una gap analysis, ovvero una valutazione delle misure esistenti, non necessariamente progettate per la MSFD, ma afferenti a varie politiche, che influenzano le specifiche tecniche degli undici descrittori, in funzione del raggiungimento dei target ambientali.

Gli esiti della gap analysis sono stati condivisi ed approvati dal Comitato Tecnico.

Una volta identificate le lacune tra l'insieme delle misure esistenti e il raggiungimento degli obiettivi ambientali e, quindi il

raggiungimento o mantenimento dei GES, sono state individuate le nuove misure.

Nella definizione del Programma di Misure si è tenuto conto:

- dell'applicazione del principio di sviluppo sostenibile e, in particolare, dell'impatto sociale ed economico delle misure proposte;
- dei quadri amministrativi, al fine di implementare misure con un costo efficacia fattibile e soprattutto con costi non sproporzionati;
- della fattibilità tecnica di ciascuna misura e soprattutto dell' impatto della stessa anche attraverso un'analisi costi-benefici;
- delle eventuali implicazioni dei PoM sulle acque al di fuori di quelle territoriali;
- delle pertinenti misure prescritte dalle legislazioni comunitarie e dagli accordi internazionali, compresi quelli realizzati per le convenzioni marittime regionali (PSR).

Successivamente sono state condotte delle valutazioni inerenti:

- la necessità di avviare un'azione a livello internazionale o di UE, sviluppata o singolarmente o da diversi Stati membri (cfr art. 15 della Direttiva);
- la presenza di casi specifici previsti dall'art.14 (eccezioni), per cui lo SM all'interno delle proprie acque marine non è in grado di conseguire i traguardi ambientali o un buono stato ecologico.

Il programma di misure contiene:

1. una panoramica delle misure esistenti;
2. un'analisi del contributo delle misure esistenti nei confronti di GES (baseline) e il gap che deve essere affrontato (gap analysis);
3. un elenco di nuove misure.

Le misure analizzate sono state convenzionalmente suddivise in:

misure esistenti (art.13.3 – 13.2)

- categoria 1 a: misure rilevanti per il mantenimento e/o il raggiungimento del GES, che sono state adottate e implementate;
- categoria 1 b: misure rilevanti per il mantenimento e/o il raggiungimento del GES, che sono state adottate nell'ambito di altre politiche ma non ancora completamente implementate;

nuove misure (art. 13.3)

- categoria 2 a: misure aggiuntive per mantenere e/o raggiungere il GES, previste in processi di implementazione di altre politiche europee o accordi internazionali;
- categoria 2 b: misure aggiuntive per mantenere e/o raggiungere il GES, non previste in altre politiche europee o accordi internazionali.

<p>3b</p>	<p>Provide a summary of the new measures; specific details are provided in the chapter 'Existing and new measures of the PoM'</p>	<p>Si elencano di seguito le dodici nuove misure previste nel PoM:</p> <p>Misura 1: Completamento della rete dei siti Natura 2000 a mare e conseguente individuazione di misure di conservazione</p> <p>La misura prevede di completare la designazione dei siti Natura 2000 in Italia, per la creazione di una rete coerente composta da ZSC (zone speciali di conservazione) e ZPS (zone di protezione speciale), in conformità con il documento EU Pilot (8348/16/ENVI).</p> <p>Dopo la designazione si provvederà, a definire le misure di conservazione necessarie, in base alle modalità stabilite all'art.6 della Direttiva Habitat che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di interesse.</p> <p>Misura 2: Implementazione di soluzioni tecniche (metodologiche e strumentali) per la riduzione del fenomeno delle collisioni con i cetacei</p> <p>La misura intende promuovere a livello nazionale un sistema di metodologie finalizzate a ridurre i rischi di collisione tra grandi cetacei e navi commerciali, definite nell'ambito di esperienze progettuali specifiche.</p> <p>Misura 3: Rafforzamento della coerenza tra le diverse attività di monitoraggio</p> <p>Tale misura permetterà di sistematizzare i dati relativi alle specie e agli habitat bersaglio, per coprire le diverse lacune informative presenti. La misura prevede nello specifico una ricognizione delle possibili fonti di dati, acquisizione, omogeneizzazione e sistematizzazione dei dati provenienti dalle attività di monitoraggio realizzate nel territorio nazionale, con particolare riferimento alle procedure VIA.</p> <p>Misura 4: Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per ridurre la mortalità derivante da by-catch di elasmobranchi</p> <p>La misura prevede l'implementazione di attività di formazione e sensibilizzazione dei pescatori professionisti e sportivi su queste specie e sulle <i>best practices</i> relative alle modalità di trattamento e rilascio in caso di cattura, con gli operatori della pesca professionale, le associazioni di categoria, le organizzazioni di produttori, i FLAG, le Aree Marine Protette, le associazioni di pesca sportiva e ricreativa.</p>
-----------	---	--

Misura 5: Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per ridurre la mortalità derivante da by-catch di cetacei e tartarughe marine

La seguente misura intende promuovere l'attuazione di incontri con le Capitanerie di Porto, gli operatori della pesca professionale e i pescatori sportivi, presso le associazioni di categoria, le organizzazioni di produttori, i FLAG, le Aree Marine Protette, le associazioni di pesca sportiva e ricreativa, e attraverso campagne informative su larga scala.

I corsi avranno la finalità di far conoscere le specie di interesse, i divieti previsti dalle normative vigenti, gli accorgimenti tecnici per ridurre le catture accidentali, le procedure da attuare in fase nel caso di prelievo e le modalità di comunicazione dei dati.

Misura 6: Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per ridurre la mortalità derivante da by-catch di uccelli marini

La misura intende promuovere l'attuazione di incontri con gli operatori della pesca professionale, le associazioni di categoria, le organizzazioni di produttori, i FLAG, le Aree Marine Protette e attraverso campagne informative su larga scala, per ridurre al minimo e, se possibile, eliminare le catture accidentali di uccelli marini praticate da navi UE.

Le azioni di sensibilizzazione saranno estese anche ad altre parti interessate e al grande pubblico.

Gli incontri formativi saranno finalizzati a fornire informazioni sulle specie protette, oggetto di catture accidentali, sulle caratteristiche biologiche e la distribuzione, sulle misure tecniche e gestionali di mitigazione delle catture, sulle modalità di raccolta e trasmissione dei dati.

Misura 7: Implementazione di misure di sensibilizzazione e di informazione per evitare attività di prelievo e danneggiamento delle specie bentoniche e degli habitat protetti

La misura intende promuovere attività di sensibilizzazione a diversi target: pescatori dilettantistici, operatori della subacquea, operatori del diporto, attraverso l'attuazione di giornate informative presso le Aree Marine Protette, le Capitanerie di Porto, le associazioni ambientaliste, le associazioni di pesca sportiva, i diving e le cooperative che si occupano di turismo nautico.

Misura 8: Istituzione di un National Focal Point on Harmful Aquatic Species and Non Indigenous Species

Il National Focal Point (NFP) è necessario per un'effettiva attuazione del Early Warning System e avrà una funzione operativa per una veloce risposta e una buona capacità di comunicazione, una funzione istituzionale per il processo decisionale sulle azioni di risposta, e una componente tecnico-scientifica.

Inoltre, fornirà formazione per attività di sorveglianza che coinvolgono le autorità marittime e altri stakeholders.

Misura 9: Predisposizione di “Linee Guida per la limitazione e mitigazione degli impatti antropici derivanti da sigillatura su substrati biogenici”

La predisposizione di linee guida a carattere tecnico-scientifico-operativo mira a fornire un framework di riferimento sia per gli operatori nei diversi settori di attività economico-produttive (quali ad esempio energia, infrastrutture, trasporti) che per le autorità competenti per la tutela degli habitat e delle biocenosi di interesse comunitario e per la valutazione degli impatti ambientali dei progetti di opere/attività antropiche potenzialmente interferenti con i substrati biogenici.

Misura 10: Progettazione e realizzazione di misure volte a migliorare la gestione dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura, incluse le attrezzature dismesse, favorendone, laddove possibile, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero

Tale misura è volta a favorire la corretta gestione dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura (in particolare molluschicoltura), al fine di prevenirne l'abbandono in mare o sui litorali. In particolare, si propone di ottimizzare le modalità di conferimento dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura, incluse le attrezzature dismesse, nell'ambito del sistema di smaltimento dei rifiuti nei porti di cui al d.lgs. 182/2003, nel rispetto degli obblighi di conferimento stesso.

E' prevista inoltre l'implementazione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a tutti gli attori coinvolti nell'intera filiera della pesca e dell'acquacoltura volte a prevenire la formazione dei rifiuti marini.

Misura 11: Studio, progettazione e creazione di una filiera di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti accidentalmente dai

		<p>pescatori</p> <p>Con tale misura, anche nota con il termine anglosassone di “fishing for litter”, si intendono le azioni - e le relative campagne di informazione e sensibilizzazione volte a favorire il raggruppamento e smaltimento dei rifiuti raccolti durante le attività di pesca e l’installazione a bordo delle imbarcazioni di appositi contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti raccolti.</p> <p>Lo sviluppo di questo pacchetto di misure può avvenire anche attraverso l’implementazione del progetto Marelitt che consente di ottenere supporto nella progettazione e realizzazione di progetti di marine litter retention, iniziative in cui i pescatori portano volontariamente a terra i rifiuti raccolti nelle loro reti durante le attività di pesca.</p>
3c	<p>When selecting new measures, how have you ensured that they are based on / take into account (Article 13(3)):</p> <p>i. Technical feasibility</p> <p>ii. Sustainability: a combination of Impact Assessment (environmental, social and economic), cost-effectiveness analysis and cost-benefit analysis</p>	<p>La definizione del Programma di Misure (PoM) ha rappresentato la fase successiva all’individuazione dei Gap su Descrittori/Target. L’elaborazione delle misure ha previsto la valutazione tecnica ed economica di diversi possibili scenari, nei quali: (i) la misura adottata migliora sia lo stato socio economico sia quello ambientale, (ii) scenari in cui emergono conflitti, e l’indicatore ambientale migliora mentre quello economico peggiora (con possibili variazioni geografiche e settoriali).</p> <p>Per ogni misura è stata condotta un’analisi dei benefici e costi economico-ambientali, per determinare se il ‘saldo netto’ economico – ambientale, è positivo o negativo, nonché una valutazione costi-efficacia. Per fare ciò schemi teorici di analisi costi benefici sono stati utilizzati in coerenza ai principi della Direttiva, in linea con le esperienze internazionali, ed in base ai dati disponibili nel caso specifico.</p> <p>Dato il contesto specifico di riferimento, si sono utilizzati schemi di valutazione socio economica ibrida, di natura qualitativa e quantitativa⁷, monetaria e non (monetizzando i costi / benefici ove possibile)⁸. Per giungere a una valutazione sintetica complessiva, si sono utilizzati i dati disponibili di carattere economico ambientale nel panorama italiano e i dati recuperati da disamine della letteratura nazionale ed internazionale.</p>
3d	<p>Describe how the new measures will be implemented (e.g. by legal, policy, socio-economic and financial instrument), including an overview of potentially co-financed measures (Article 22) where relevant;</p>	<p>Si descrive sinteticamente le modalità di implementazione delle singole misure:</p> <p>Misura 1: Completamento della rete dei siti Natura 2000 a mare e conseguente individuazione di misure di conservazione</p>

⁷ Schemi ibridi di analisi sono utilizzati nella letteratura internazionale. Non è possibile utilizzare modelli macroeconomici (macro-econometrici) di equilibrio economico generale che tengano conto di tutti i fattori rilevanti per la MSFD (come accade per tematiche legate ad energia/clima), né sono stati sviluppati in Europa ed Italia schemi di contabilità ibrida (es. come nel caso della NAMEA) nel contesto ‘water’ e ‘marine’.

⁸ In tali contesti ibridi ecologico-economici non è possibile giungere, in linea con le analisi della letteratura e delle istituzioni internazionali, a valori univoci di ‘valore attuale’ (net presentvalue) delle misure. Le valutazioni sono intrinsecamente ibride (quantitative/qualitative, monetarie/non monetarie).

Tipo di misura: Spatial – permanent/ management coordination (art. 13.1 et 13.4)

Il completamento della rete avverrà attraverso l'individuazione di nuovi SIC (Siti di importanza comunitaria, ai sensi della Direttiva Habitat) e ZPS (Zone speciali di conservazione, ai sensi della Direttiva Uccelli). La competenza ricade sulle Regioni e Province Autonome, che trasmettono i dati delle zone individuate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare organizzati secondo il Formulario Standard europeo e completi di cartografie. Il Ministero, dopo una verifica della completezza e coerenza dei dati, trasmette la banca dati e le cartografie alla Commissione Europea. I SIC, a seguito della definizione da parte delle Regioni delle misure di conservazione sito specifiche, habitat e specie specifiche, vengono designati come Zone Speciali di Conservazione, con decreto ministeriale, adottato d'intesa con la Regione e la Provincia autonoma interessata.

Per le acque della Zona di Protezione Ecologica e la piattaforma continentale, oltre le 12 mn, la competenza ricade sulle Amministrazioni Centrali.

Dopo la designazione si provvederà, a definire le misure di conservazione necessarie, in base alle modalità stabilite all'art.6 della Direttiva Habitat che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di interesse.

Misura 2: Implementazione di soluzioni tecniche (metodologiche e strumentali) per la riduzione del fenomeno delle collisioni con i cetacei

Tipo di misura: Policy, (art. 13.1 et 13.4)

La misura prevede l'applicazione di un software per la navigazione commerciale.

Tra le metodologie applicabili si possono annoverare:

- un software ideato nell'ambito del progetto REPCET, che trasmette le informazioni di avvistamenti di cetacei, via satellite ad un server, che centralizza i dati e invia un'allerta a tutte le navi provviste di ricevitore REPCET.

- sistemi sperimentali di boe per la rilevazione acustica dei suoni, ideate nell'ambito del progetto Life WHALE SAFE, prodotti dai capodogli e per la determinazione della loro posizione, così da delineare anche in questo caso, la loro traiettoria e ridurre il rischio di collisioni.

I sistemi, già presenti a livello sperimentale, potranno essere promossi su larga scala sia agli utenti della navigazione che per la costruzione di banche dati.

Misura 3: Rafforzamento della coerenza tra le diverse attività di monitoraggio

Tipo di misura: Management coordination measures

La misura prevede nello specifico una ricognizione delle possibili fonti di dati, acquisizione, omogeneizzazione e sistematizzazione in un unico database dei dati provenienti dalle attività di monitoraggio realizzate nel territorio nazionale, con particolare riferimento alle procedure VIA.

Misure di formazione e sensibilizzazione degli stakeholder

Misura 4: Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per ridurre la mortalità derivante da by-catch di elasmobranchi

Misura 5: Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per ridurre la mortalità derivante da by-catch di cetacei e tartarughe marine

Misura 6: Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per ridurre la mortalità derivante da by-catch di uccelli marini

Misura 7: Implementazione di misure di sensibilizzazione e di informazione per evitare attività di prelievo e danneggiamento delle specie bentoniche e degli habitat protetti

Le seguenti misure prevedono l'organizzazione e l'attuazione di incontri con i portatori di interesse che, a diverso titolo, determinano impatto sulle specie e gli habitat di interesse, come gli operatori della pesca professionale, le associazioni di categoria, le organizzazioni di produttori, i FLAG, le Aree Marine Protette, le associazioni di pesca sportiva e ricreativa, i rappresentanti delle nautica e del turismo subacqueo.

Saranno inoltre promosse campagne informative su larga scala, per ridurre al minimo e, se possibile, eliminare gli impatti sugli elementi biologici di interesse.

Gli incontri formativi e informativi saranno finalizzati a fornire informazioni sulle specie protette, oggetto di catture accidentali o di danneggiamento, sulle caratteristiche biologiche e la distribuzione, sulle misure tecniche e gestionali di mitigazione delle catture,

sulle modalità di raccolta e trasmissione dei dati.

Misura 8: Istituzione di un National Focal Point on Harmful Aquatic Species and Non Indigenous Species

Tipo di misura: Management coordination measure

Il corpo di esperti in materia di specie non autoctone sarà organizzato in un gruppo di lavoro per fini di consultazione da parte delle autorità ambientali nazionali e regionali per quanto riguarda l'identificazione delle specie, classificazione del potenziale impatto, suggerire i requisiti di monitoraggio e azioni di risposta. Inoltre, fornirà formazione per attività di sorveglianza che coinvolgono le autorità marittime e altri stakeholders.

Misura 9: Predisposizione di “Linee Guida per la limitazione e mitigazione degli impatti antropici derivanti da sigillatura su substrati biogenici”

Tipo di misura: /technical measure

Le linee guida verranno emanate mediante uno specifico provvedimento di livello nazionale adottato sulla base delle vigenti competenze in materia, affinché possano rappresentare un quadro di riferimento anche per i diversi livelli amministrativi di competenza (ad esempio, per i procedimenti di VIA, di Valutazione di Incidenza). Inoltre dovranno considerare e includere gli aggiornamenti e le specifiche derivanti dal recepimento dalla Pianificazione dello Spazio Marittimo ai sensi della Direttiva 2014/89/UE.

Misura 10: Progettazione e realizzazione di misure volte a migliorare la gestione dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura, incluse le attrezzature dismesse, favorendone, laddove possibile, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero

Tipologia di misura: management coordination measure/financial instrument

Tali misure contribuiscono a limitare la produzione di rifiuti marini connessi alle attività di pesca e acquacoltura e a diffondere buone pratiche di gestione in un'ottica efficiente di economia circolare. In particolare, si propone di ottimizzare le modalità di conferimento dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura, incluse le attrezzature dismesse, nell'ambito del sistema di

smaltimento dei rifiuti nei porti di cui al d.lgs. 182/2003, nel rispetto degli obblighi di conferimento stesso.

Tali misure prevedono inoltre l'implementazione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a tutti gli attori coinvolti nell'intera filiera della pesca e dell'acquacoltura volte a prevenire la formazione dei rifiuti marini.

Tipologia di misura: studio, governance, incentivi (rif. FEAMP), economia circolare (rete pescatori-imprese per il riuso dei materiali derivanti da attrezzature da pesca)

Misura 11: Studio, progettazione e creazione di una filiera di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti accidentalmente dai pescatori

Tipologia di misura: management coordination measure/financial instrument

Lo sviluppo di questo pacchetto di misure può avvenire anche attraverso l'implementazione del progetto Marelitt che consente di ottenere supporto nella progettazione e realizzazione di progetti di marine litter retention, iniziative in cui i pescatori portano volontariamente a terra i rifiuti raccolti nelle loro reti durante le attività di pesca. Tali misure dovranno essere coordinate con il D.lgs. 182/2003, nell'ambito dei Piani di raccolta e gestione dei rifiuti portuali (identificando delle opportune modalità di stoccaggio e smaltimento, in accordo con le Autorità portuali e marittime, le Amministrazioni locali e con le società di gestione dei rifiuti).

Lo studio della misura si rende necessario anche per la carenza di dati quantitativi circa il volume di marine litter presente nelle sottoregioni marine e il volume di quello che può essere mediamente raccolto durante le attività di pesca (dati rilevanti anche sotto il profilo della proiezione temporale della misura). Inoltre la progettazione preliminare dovrà considerare le modalità di copertura dei costi del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento di questo tipo di rifiuti poiché il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa (art. 8, comma 5, d.lgs. 182/2003).

Strumenti di finanziamento

Dato il carattere prioritario che riveste l'instaurazione delle strategie per l'ambiente marino, l'attuazione delle misure è sostenuta dagli strumenti finanziari comunitari esistenti, in base alle modalità e alle condizioni applicabili.

In riferimento all'individuazione e attuazione delle misure di conservazione, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 8 della Direttiva 92/43/CEE (che disciplina il cofinanziamento delle misure di conservazione all'interno dei SIC), si identificano le seguenti

		<p>fonti di finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fondi strutturali (FEAMP, FEASR, FESR, FSE e FC); • Programmi di azione comunitari: Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE) 2014-2020; Horizon 2014-2020; • Interregional co-operation programme; • Finanziamenti regionali PAF - Prioritized Action Framework; • Fondo di dotazione del capitale naturale. <p>I progetti di attuazione di misure gestionali e di meccanismi di compensazione possono essere cofinanziati dall'Unione europea in conformità degli strumenti finanziari esistenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fondi strutturali (FEAMP, FEASR, FESR, FSE e FC); • Programmi di azione comunitari: Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE) 2014-2020; Horizon 2014-2020; • Interregional co-operation programme; • Programma di cooperazione Marittimo Italia – Francia. <p>Le misure di coordinamento dei monitoraggi e di predisposizione di linee guida non necessitano di fonti di finanziamento.</p>
3e	<p>Indicate whether further spatial protection measures will be identified and the purpose for which they are put in place (Article 13(4)).</p> <p>How will these contribute to coherent and representative networks of marine protected areas, adequately covering the diversity of the constituent ecosystems in the (sub)region?</p>	<p>Tra le nuove misure previste vi è il completamento della rete dei siti Natura 2000 a mare e la conseguente individuazione di misure di conservazione.</p> <p>Questa misura, di tipo spaziale, prevede di completare la designazione dei siti Natura 2000 in Italia, per la creazione di una rete coerente composta da ZSC (zone speciali di conservazione) e ZPS (zone di protezione speciale, nell'ambito del processo biogeografico di Natura 2000, al fine di aumentare coerentemente le designazioni di zone marine protette e di gestirle efficacemente.</p> <p>L'individuazione dei nuovi siti sarà determinata dalla rappresentatività dei seguenti habitat e specie di interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • habitat di interesse: <i>1170 (reef); 1180 (submarine structures made by leaking gases)</i> • specie di interesse: <i>Caretta caretta*</i>, <i>Tursiops truncatus</i>, uccelli marini, con particolare riferimento alla Berta maggiore (<i>Calonectris diomedea</i>). <p>Il completamento della rete dei siti Natura 2000 in aree oltre le 12 miglia nautiche può essere al momento applicata solo al bacino occidentale (Mar Mediterraneo nord-occidentale, Mar Tirreno e Mar Ligure) per il quale l'Italia ha dichiarato una zona di protezione ecologica (ZPE) istituita con DPR n. 209 del 27 ottobre 2011</p> <p>La realizzazione dell'ampliamento della rete Natura 2000 sarà effettuata in sinergia con gli obiettivi non solo di tutela della</p>

		biodiversità ma anche di protezione/recupero delle risorse sfruttate dalla pesca.
4	Adequacy of the PoM and need for exceptions (if any)	
4a	<p>Is the PoM as a whole (existing and new measures) sufficient to achieve your environmental targets and to achieve or maintain GES in your marine waters (Article 13(1))?</p> <p>i. Yes, the PoM as a whole is sufficient</p> <p>ii. No, the PoM is not expected to achieve GES and the targets in every aspect or is not expected to achieve GES and the targets by 2020 and a request for one or more exceptions under MSFD Article 14 is provided (see separate outline for report on each exception). Specify which descriptors and targets are not fully addressed and provide a justification for exceptions where no measures will be taken (see section 4.4.3). [NB A justification should always be provided (cfr Art. 14 "The MS shall substantiate its views to the Commission" , regardless of whether a measure is taken or not)]</p>	<p>L'insieme delle misure esistenti e delle nuove previste dal PoM, permetterà il raggiungimento degli obiettivi ambientali dei target e dei GES, senza prevedere il ricorso ad alcuna eccezione, prevista in base all'art. 14 della Direttiva.</p> <p>Per quanto riguarda il descrittore D3 relativo allo sfruttamento degli stock ittici, nonostante si rilevi l'adeguatezza del quadro normativo esistente, soprattutto in funzione dei regolamenti attuativi vigenti e dei Piani triennali della Pesca, si specifica che la presenza di adeguate misure nel sistema italiano non garantisce – nel caso della biomassa -il recupero delle risorse, in particolare in presenza di stock condivisi e l'uniformità di attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio delle attività e di trasmissione delle informazioni agli operatori del settore.</p>
4b	How will the PoM contribute to the achievement or maintenance of GES (Article 13(1)) and environmental	Le nuove misure previste all'interno del PoM, sono scaturite dalle risultanze emerse nella gap analysis, relative allo stato dei descrittori che risultavano dunque "scoperti" dalla normativa e dalle misure esistenti, che non risultavano adeguate al conseguimento dei GES e dei traguardi ambientali, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo1.

targets (Article 13(7))? Where relevant, provide explanations on any actions that will be undertaken (e.g. research, monitoring, survey) to close gaps in the knowledge base and enable improved information of whether the measures are sufficient to achieve the targets and to achieve or maintain GES.

Nello specifico, si è rilevata la necessità di elaborare nuove misure in funzione delle seguenti criticità, evidenziate nei seguenti descrittori e target ambientali:

Descrittore 1 - La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche

Target 1.1 - La prevalenza delle specie marine elencate nella Direttiva Habitat, nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantiene o consegue uno stato di conservazione soddisfacente.

T1.2 - La prevalenza degli habitat marini elencati nella Direttiva Habitat e riferiti al protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantiene o consegue uno stato di conservazione soddisfacente.

La gap analysis ha evidenziato la necessità di dare riscontro alle osservazioni della Commissione Europea rispetto alla non adeguata rappresentatività, nella rete Natura 2000, della componente marina. È risultata evidente la necessità di completare la rete dei siti Natura 2000 in aree offshore.

Dal quadro di riferimento delineato, in funzione anche della valutazione iniziale, è emersa inoltre la necessità di determinare uno sfruttamento più sostenibile delle specie ittiche costiere, attraverso un'applicazione rigorosa delle misure di gestione e di controllo delle attività di pesca (es. tipologia degli attrezzi da pesca consentiti, taglie minime per specie particolari) già previste all'interno di regolamenti e normative comunitarie (es. Regolamento (CE) n. 1967/2006) e nazionali (es. D.P.R. 02/10/1968 n. 1639, D.M. 6/12/2010, D.L. 9/01/2012 n. 4).

Tale obiettivo può essere conseguito: a) aumentando la vigilanza ed il numero di controlli in mare e a terra da parte degli organismi preposti, b) incentivando la collaborazione dei pescatori professionisti e sportivi mediante attività di sensibilizzazione sulle "best practices" relative al corretto esercizio delle attività di prelievo e di formazione sulla normativa vigente in materia di pesca;

Parimenti è opportuno implementare un'applicazione rigorosa delle misure di gestione e di controllo già previste all'interno di regolamenti e normative in materia di protezione e prelievo di specie e habitat protetti (es. Legge n. 150 7/02/92; Regolamento (CE) n. 1967/2006; Decreto Legislativo 8 gennaio 2012, n.4; Direttiva 2008/99/CE; Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.121).

Questo obiettivo può essere conseguito sia attraverso un aumento della vigilanza e dei controlli in mare da parte degli organismi preposti, sia aumentando l'informazione mediante attività di formazione e sensibilizzazione degli stakeholder di riferimento, sulle normative vigenti in materia di protezione, in particolare all'interno delle aree protette.

D2 - Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi

T2.1 -Entro il 2020 tutti i porti ed i terminali di categoria 2 classe 1 sono dotati di un sistema di “early warning” per la tempestiva rilevazione della presenza di specie non indigene invasive e la segnalazione di allarme alle autorità competenti

I piani di monitoraggio, pur non costituendo una nuova misura, stanno provvedendo ad istituire il sistema informativo necessario per l’implementazione di questa disposizione; si ritiene al contempo necessario avviare un rafforzamento della gestione delle acque di zavorra e il controllo di esse, secondo gli standard delle convenzioni internazionali.

A tal fine è opportuno avviare in maniera prioritaria la ratifica dell’International Convention for the Control and Management of Ship’s Ballast Water and Sediments under the International Maritime Organisation e costituire il cosiddetto National Focal Point (NFP) sulle specie aliene, necessario per un’effettiva attuazione del Early Warning System.

Il NFP avrà tre caratteristiche principali: una funzione operativa per una veloce risposta e una buona capacità di comunicazione, una funzione istituzionale per il processo decisionale sulle azioni di risposta, e una componente tecnico-scientifica (esperti in NIS species).

D6 - L'integrità del fondo marino è ad un livello tale che la struttura e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito effetti negativi

T6.1 - È adottata una specifica regolamentazione per la limitazione degli impatti derivanti da sigillatura su substrati biogenici connessa alla realizzazione e/o posa di opere antropiche.

L’assenza di una normativa dedicata limita la capacità del regolatore di avere un quadro d’insieme per quanto riguarda le pressioni esercitate dalle opere antropiche sul fondo marino.

E’ necessaria a tal fine la predisposizione di linee guida gestionali a carattere tecnico-scientifico ed operativo, finalizzate a fornire agli operatori di settore ed alle autorità competenti, strumenti conoscitivi ed operativi per evitare, prevenire e mitigare gli impatti derivanti dalle diverse attività antropiche che determinano la sigillatura di substrati biogenici rilevanti (praterie di *Posidonia oceanica*, letti di Maerl, biocenosi coralligena e coralli profondi), non solo con riferimento alle zone AMP e ASPIM, ma considerando l’intera estensione del fondale influenzato da attività antropiche, in modo da rispondere con copertura territorialmente totale del anche del descrittore 6.

		<p><u>D10 - Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino</u></p> <p><u>T10.1 - Tende a diminuire il numero/quantità di rifiuti marini presenti sui litorali, sul fondo e in colonna d'acqua, inclusi quelli galleggianti sulla superficie del mare.</u></p> <p><u>T10.2 - E' decrescente la tendenza nella quantità dei rifiuti ingeriti dagli animali marini</u></p> <p>Il decreto legislativo 182/2003 che recepisce la direttiva sui rifiuti delle navi fornisce una buona base di partenza per l'avvio di corrette procedure di gestione dei rifiuti marini. Sono inoltre da tenere in considerazione le nuove misure adottate nell'ambito della Legge 221/2015, il c.d. "collegato ambientale", in particolare al titolo VI "Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti", e al titolo VI, relativo anche alle procedure di infrazione in tema di rifiuti, , discariche, etc.</p> <p>La normativa nazionale va comunque rafforzata ai fine di raggiungere i target stabiliti.</p> <p>L'avvio di un piano a carattere nazionale per la riduzione e la gestione dei rifiuti marini parte dall'implementazione di un sistema di "fishing for litter", che dia attuazione a quanto previsto dall'articolo 27 "Pulizia dei fondali marini" del collegato ambientale (L. 221/2015), relativo alla raccolta dei rifiuti recuperati dai pescatori e dagli operatori subacquei.</p> <p>E' auspicabile inoltre finanziare la raccolta di rifiuti in ambito portuale in attuazione del D. Lgs 182/2003, articolo 8, comma 5; promuovere, anche prevedendo incentivi, l'utilizzo di materiali alternativi alla plastica biodegradabili per gli attrezzi e le reti da pesca (di particolare rilevanza per le calze da mitilicoltura); avviare un sistema di smaltimento e recupero delle reti dei pescatori che sono, in gran parte, costituite da materiale plastico sufficientemente pregiato, come già previsto per altre tipologie di rifiuti quali imballaggi, batterie, RAEE.</p> <p>Lo scenario complessivo delineato dallo stato di attuazione delle misure esistenti, ha evidenziato la necessità di attuare pienamente la normativa di riferimento e di utilizzare i programmi di monitoraggio (art. 11) per far fronte alle carenze e alle lacune individuate nella valutazione iniziale.</p>
5	Links to other policies	
5a	Describe the overall coordination or input to other EU legislation and policies (including international	L'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e marini e la conservazione della biodiversità sono priorità del quadro politico ambientale comunitario; gli impegni assunti con il recepimento della MSFD sono strettamente collegati alla Direttiva Quadro Acque (WFD), alla Direttiva Habitat, alla Direttiva Uccelli, nonché alla Strategia Nazionale sulla Biodiversità, che impongono di attivare una

agreements)

reale e concreta tutela di questi ecosistemi e dei servizi ecosistemici da essi garantiti. Tali direttive sono tra loro strettamente collegate e, infatti, si può generalmente affermare che il successo di una politica sia determinato invariabilmente dai progressi compiuti nelle altre. I benefici dell'attuazione coordinata di queste direttive sono molteplici, come per esempio quelli derivanti dall'integrazione delle misure di conservazione previste a scala di sito per gli habitat e le specie con quelle previste dalla pianificazione a scala di distretto idrografico e di sottoregione marina.

Il buono stato ecologico inquadrato nell'ambito della MSFD e la formulazione degli obiettivi ambientali da raggiungere, sono parametri definiti in linea con la Direttiva quadro sulle acque⁹ (*Water Framework Directive WFD*): entrambe sono indirizzate al raggiungimento del buono stato delle acque su cui hanno campo di applicazione, che per alcuni ambiti territoriali risulta peraltro coincidente¹⁰.

Entrambe le Direttive prevedono l'elaborazione e l'aggiornamento di un Programma di Misure (PoM), ogni sei anni: il primo aggiornamento del PoM della MSFD avverrà in concomitanza con il secondo della WFD.

Al fine di coordinare adeguatamente l'attuazione delle due Direttive, il percorso di attuazione della MSFD ha previsto di:

- armonizzare e integrare le metodologie di valutazione degli impatti ambientali delle misure;
- condividere i dati di valutazione e monitoraggio;
- promuovere lo scambio di esperienze tra gli organismi coinvolti;
- standardizzare le relative attività di reporting.

La Direttiva Quadro sulle Acque si pone come obiettivi: a) la prevenzione del deterioramento qualitativo e quantitativo delle acque, b) il miglioramento dello stato delle stesse e c) l'utilizzo sostenibile delle risorse idriche disponibili basato sulla protezione a lungo termine.

In tale contesto rientra l'ottenimento di un miglioramento complessivo della qualità delle acque marino-costiere. Ogni distretto idrografico ha disposto un programma di misure che permetta di raggiungere gli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva relativi al raggiungimento dello "stato buono" delle acque entro il 2015. Questi programmi di misure sono inclusi nei Piani di Gestione: strumenti di gestione, programmazione e attuazione per il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva, e sono direttamente collegati ai Descrittori 5 e 8 della MSFD, relativi rispettivamente al fenomeno dell'eutrofizzazione e ai contaminanti ambientali, e

⁹ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

¹⁰ Ad esempio nel caso delle acque costiere, ovvero le acque superficiali situate all'interno di una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico dal punto più vicino della linea di base, che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali, e che si estende eventualmente fino alle acque di transizione

indirettamente ad altri Descrittori sia di stato e che di pressione, collegati agli impatti delle acque interne sul proprio ambito di applicazione (art.2).

Un importante quadro politico e normativo di riferimento che riguarda l'attuazione della MSFD è quello delineato dalla Direttiva Habitat e dalla Direttiva Uccelli, finalizzate ad istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette, le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali aree speciali di conservazione ai sensi della Direttiva Habitat e zone di protezione speciali, ai sensi della Direttiva Uccelli.

La relazione tra la MSFD e le due direttive, nonché con gli altri strumenti attinenti alla conservazione dell'ambiente marino, come la Convenzione di Barcellona, si esplica nel chiaro riferimento ai preesistenti impegni relativi alla conservazione della natura derivanti da altre legislazioni o accordi internazionali, e nell'integrazione all'interno del PoM di questi obiettivi, rafforzandone l'efficacia.

Una importante integrazione che la MSFD fornisce rispetto agli obblighi esistenti sotto la Direttiva Habitat è data dal fatto che essendo rivolta alla globalità delle specie, habitat ed ecosistemi marini, consente, in tal modo, di colmare le vistose lacune ora presenti per l'ambiente marino in riferimento alle specie e agli habitat elencati, così come previsto nella misura di adeguamento e completamente delle rete Natura 2000 in mare.

Il conseguimento o il mantenimento di un "buono stato ambientale" delle acque marine comporta, di conseguenza l'adozione di misure utili al mantenimento o al ripristino di uno "stato di conservazione soddisfacente", per quelle specie e habitat definite nel quadro complessivo delle due direttive, fornendo dei vincoli temporali di pianificazione e di attuazione ben definiti.

Nell'individuazione delle misure esistenti sono state considerate anche zone marine protette, designate nell'ambito di accordi internazionali o regionali, di cui l'Italia è parte contraente: ad esempio le Zone Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), individuate nel quadro Convenzione di Barcellona, o l'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona atlantica adiacente (ACCOBAMS).

La Convenzione di Barcellona, in particolare, è un accordo internazionale che ha il fine di salvaguardare e ridurre la degradazione dell'ambiente mediterraneo, e che trova attuazione nei sette Protocolli da cui è costituita, che affrontano aspetti specifici della conservazione dell'ambiente Mediterraneo:

- 1) Protocollo sugli scarichi in mare (Dumping Protocol)
- 2) Protocollo sulla prevenzione e sulle emergenze (Prevention and Emergency Protocol)

3) Protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante da sorgenti e attività sulla terraferma" (LBS Protocol: Land Based Sources)

4) Protocollo sulle Aree Protette di Particolare Interesse e sulla Biodiversità nel Mediterraneo (SPA and Biodiversity Protocol: Specially Protected Areas)

5) Protocollo sull'Altomare (Offshore Protocol)

6) Protocollo sui rifiuti pericolosi (Hazardous Wastes Protocol)

7) Protocollo sullo sviluppo ecosostenibile delle Zone Costiere nel Mediterraneo (ICZM Protocol: Integrated Coastal Zone Management).

La Strategia Nazionale sulla Biodiversità contempla una notevole serie di priorità d'intervento inerenti l'ambiente marino, tra le quali risulta di primaria importanza il recepimento della MSFD.

Lo scopo ultimo della Strategia Nazionale per la Biodiversità è racchiuso nella sua visione: *"La biodiversità e i servizi ecosistemici, nostro capitale naturale, sono conservati, valutati e, per quanto possibile, ripristinati, per il loro valore intrinseco e perché possano continuare a sostenere in modo durevole la prosperità economica e il benessere umano nonostante i profondi cambiamenti in atto a livello globale e locale".*

La biodiversità va conservata oltre che per il suo valore intrinseco, anche perché è fonte per l'uomo di beni e risorse e dei cosiddetti servizi ecosistemici, indispensabili per la sopravvivenza e fondamentali per la costruzione dell'economia delle nazioni.

Un ulteriore quadro normativo di riferimento è quello delineato dall'attuazione della recente riforma della Politica Comune della Pesca (PCP), entrata in vigore con il Reg. n. 1380/2013 e il nuovo Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca a questa collegato, Reg. 508/2014, che costituiscono nell'insieme il nuovo quadro di riferimento della pesca europea, che comporta le necessità a breve di individuare obiettivi, strumenti e procedure di nuova generazione.

Gli obiettivi della nuova PCP mirano al raggiungimento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica del settore, in una logica di approccio precauzionale nelle scelte di gestione degli stock, di concentrazione degli sforzi verso il Massimo Rendimento Sostenibile (MSY) ed inquadramento delle politiche in una più ampia cornice ecosistemica, che tenga conto delle complesse interazioni proprie dell'habitat marino, in linea con gli obiettivi stabiliti dalla MSFD.

L'impianto regolamentare comunitario, condiviso e sostenuto dall'amministrazione italiana, poggia sugli obiettivi della nuova PCP

(Reg. (UE) 1380/2013), che prevedono:

- gestione degli stock condotta al fine di conseguire MSY;
- scarto di pesce non più consentito (attuato con meccanismi di flessibilità, landings obligations);
- coinvolgimento diretto di pescatori e altri stakeholders, per lo sviluppo di azioni di conservazione specifiche, per proteggere individui giovanili e specie vulnerabili secondo approcci regionali;
- necessità di individuare aree di protezione nel contesto di spawning grounds e aggregazioni di giovanili.

Questi obiettivi gestionali trovano la loro attuazione in Mediterraneo, dove l'attività di pesca è prevalentemente a carattere multispecifico, incidendo dunque su una pluralità di specie ittiche, nella formulazione dei piani di gestione, che sono gli strumenti di intervento ritenuti più idonei per il conseguimento di obiettivi di conservazione delle risorse, in quanto consentono l'individuazione dei livelli di capacità di pesca coerenti con il perseguimento degli obiettivi della Strategia Marina, in particolare, con il raggiungimento di livelli di rendimento massimo sostenibile per gli stock interessati; salvaguardano gli aspetti economici e sociali, in un'ottica più ampia di sostenibilità, e prevedono la concertazione e il coinvolgimento diretto degli operatori del settore.

La politica marittima integrata (PMI) è un approccio olistico a tutte le politiche dell'UE correlate ai mari; ha la finalità di coordinare le politiche relative ai settori marittimi specifici e rappresenta un quadro di riferimento importante per l'attuazione della MSFD, preposto a facilitare lo sviluppo e il coordinamento delle diverse e talvolta contrastanti attività marittime.

La strategia si articola in tre componenti:

- 1) misure specifiche di politica marittima integrata, come l'implementazione delle conoscenze oceanografiche, per migliorare l'accesso alle informazioni sui mari; la pianificazione dello spazio marittimo, per garantire una gestione efficace e sostenibile delle attività in mare; la sorveglianza marittima integrata.
- 2) Strategie relative ai bacini marittimi, per garantire la migliore combinazione possibile di misure volte a promuovere una crescita sostenibile, tenendo conto dei fattori climatici, oceanografici, economici, culturali e sociali.
- 3) Approccio mirato ad attività economiche specifiche: acquacoltura, turismo costiero, biotecnologie marine, energia degli oceani, estrazione mineraria nei fondali marini.

Questa strategia raccoglie i dati marini da diverse fonti con lo scopo di aiutare le imprese del settore, le autorità pubbliche e i ricercatori a trovare i dati e utilizzarli in maniera più efficiente per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e migliorare la conoscenza.

A luglio 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una normativa volta a creare un quadro comune per la pianificazione dello spazio marittimo in Europa. Tra gli obiettivi specifici vi è la protezione dell'ambiente marino tramite

		<p>l'individuazione precoce dell'impatto e delle opportunità per un uso polivalente dello spazio.</p> <p>Un altro ambito normativo di riferimento per l'attuazione della MSFD è inquadrato nella Gestione Integrata delle Zone Costiere: in Italia non è ancora presente una strategia nazionale per la pianificazione integrata delle coste, gli strumenti più recenti evidenziano chiari tentativi di un approccio integrato alla pianificazione territoriale costiera, facendo esplicito riferimento alla Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC), come proposto nella Raccomandazione del Parlamento Europeo n. 2002/413/CE del 30/05/02 e nel VII° Protocollo della Convenzione di Barcellona per il mar Mediterraneo. Le competenze inerenti la difesa e la gestione integrata delle coste sono state affidate alle Regioni con la L. n. 59/97, il D.Lgs. 112/98 e il D.Lgs. 86/99, che conferiscono e disciplinano le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali. Le Regioni, secondo le disposizioni del D.Lgs. 112/98 (art. 89 comma 1 lett. h), e le Autorità di Bacino, secondo quelle della L 183/89 e il successivo DL 180/98, ed il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., hanno promulgato norme ed elaborato piani e programmi di tutela e di difesa delle coste. Ulteriori obiettivi sono definiti nella Raccomandazione del Parlamento Europeo n. 2002/413/CE del 30/05/02 e nel Protocollo della Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) del Mediterraneo, adottato 21 gennaio 2008, sottoscritto anche dall'Unione Europea, e entrato in vigore il 24 marzo 2011.</p>
6	Regional cooperation and transboundary impacts	
6a	<p>Describe how (sub)regional coordination in development of your PoM was undertaken, and what were the key outcomes (e.g. coordinated national PoMs, joint measures, identification of issues for EU/international consideration) (Article 5(2)).</p>	<p>Come specificatamente indicato dalla Direttiva, gli Stati membri che hanno in comune una regione o una sottoregione marina, devono opportunamente prevedere che le misure necessarie a conseguire gli obiettivi ambientali siano coerenti e coordinate tra loro.</p> <p>La definizione del Programma di Misure è stata dunque realizzata nell'alveo dei principi e delle politiche dell'Unione Europea, con particolare riferimento, per quanto riguarda le politiche di conservazione, alla Convenzione per la Protezione del Mar Mediterraneo dall'Inquinamento (Convenzione di Barcellona) e ai relativi Protocolli, in un'ottica di gestione integrata a livello di bacino.</p> <p>Anche le misure previste per la tutela degli stock ittici sono formulate in un'ottica di cooperazione tra Stati membri, nel quadro di una strategia macroregionale.</p> <p>Le misure relative alle attività di pesca sono attualmente gestite in seno alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) e alla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi nell'Atlantico (ICCAT).</p> <p>La riforma della PCP prevede di attuare la cosiddetta "regionalizzazione", ovvero un approccio per bacini marittimi per creare un sistema di coordinamento, di scambio di esperienze per l'adozione di misure comuni che verranno successivamente attuate a livello nazionale e a livello di sottobacino.</p>

		<p>Ne è un esempio l'attuazione della nuova strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica, avviata nel 2014 dalla Commissione Europea.</p> <p>Un ulteriore framework di cooperazione è rappresentato dal partenariato Euromediterraneo (1995), che è un forum regionale per la cooperazione politica, economica e sociale.</p> <p>I progetti rientranti in questo ambito e valutati ai fini della definizione del Programma di Misure sono stati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sviluppo di una rete mediterranea di aree marine e costiere protette (progetto MedPAN Sud) - pianificazione dello spazio marittimo nei mari Adriatico e Ionio (progetto ADRIPLAN) - progetto PERSEUS per la ricerca ambientale nei mari dell'Europa meridionale.
6b	<p>How did you assess the transboundary impacts of your PoM on waters beyond your marine waters (Article 13(8))?</p>	<p>Le nuove misure previste dal programma favoriranno la protezione delle risorse marine costiere e contribuiranno, nel lungo periodo, al miglioramento delle condizioni di habitat e specie, all'interno di tutte le sottoregioni marine italiane, in quanto prevedono il rafforzamento delle misure spaziali di conservazione, l'individuazione di soluzioni tecniche (metodologiche e strumentali) per la riduzione del fenomeno delle collisioni con i cetacei, la migliore gestione dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura e di quelli accidentalmente prelevati e la mitigazione degli impatti antropici derivanti da sigillatura su substrati biogenici.</p> <p>Inoltre, le nuove misure previste determineranno il rafforzamento della coerenza tra le diverse attività di monitoraggio, la sensibilizzazione degli stakeholders di interesse e l'avvio di un sistema nazionale di contrasto alle specie aliene.</p> <p>Considerando l'incidenza territoriale delle nuove misure si ritiene improbabile l'esistenza di impatti negativi transfrontalieri.</p> <p>Con l'attuazione dei programmi di monitoraggio (ex art. 11 MSFD) sarà valutato lo stato ecologico delle acque marine, in funzione degli traguardi ambientali stabiliti, favorendo la verifica di eventuali mutamenti dell'ambiente marino e dandone comunicazione tempestiva alle autorità competenti (nazionali, transfrontaliere o europee).</p>
6c	<p>How and when were any identified transboundary impacts (positive and negative) notified to affected states? Which states were notified and how were their views taken into account in your final PoM?</p>	<p>Non sono stati registrati impatti delle misure al di fuori delle acque territoriali, né a tal fine sono state avviate procedure di notifica indirizzate ad altri Stati transfrontalieri.</p>

7	Public consultation	
7a	When was the Public Consultation undertaken (Article 19(2))?	YYYYMMDD-YYYYMMDD
7b	Where/how? (consultation website)	URL
7c	Did the Public Consultation include: i. All measures reported under Article 13? ii. All exceptions reported under Article 14? iii. Ad-hoc measures under Article 14(1), 3rd subparagraph? iv. If not, provide a list of the measures and/or exceptions which were not included and a reason for this.	Yes No, list of measures, exceptions, text
7d	How was the Public Consultation taken into account?	Text
8	Administrative process(Art. 13(3) and 13(10))	
8a	Describe your implementation process, together with your administrative framework (e.g. the policy tools or plans containing the measures, including new measures, for protecting the marine environment, e.g. WFD PoM, National Waste prevention plans) (Articles 13(3), 13(7) and 13(10)).	L'implementazione delle nuove misure previste dal PoM sarà coordinata dalle singole Amministrazioni centrali di concerto fra loro, ove previsto, ed in relazione alle rispettive competenze per materia. La fase di attuazione di tale misure coinvolgerà necessariamente anche le autorità amministrative afferenti agli enti territoriali e alle agenzie regionali per l'ambiente presenti su tutto il territorio, in ragione delle competenze ad esse attribuite.

